



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 478

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 19 luglio 2011

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 11

*Plenaria* . . . . . » 13

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 39

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 43

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 46

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 48

*Plenaria* . . . . . » 48

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 53

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 58

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Plenaria* . . . . . » 59

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122)* . . . . . » 65

11<sup>a</sup> - Lavoro:

*Plenaria* . . . . . » 66

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	69
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	69
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 33)</i> . . . . .	»	79
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	79
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	85
 <b>Commissione straordinaria</b>		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	98
 <b>Commissioni bicamerali</b>		
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	101
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	102
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	103
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	104
 <b>Commissioni monocamerali d'inchiesta</b>		
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	105
<hr/>		
<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	114
<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	115



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

### III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 19 luglio 2011

### Plenaria

### 24<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
DINI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Giampiero Mas-solo.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri: audizione del Segretario generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Giampiero Massolo**

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente DINI introduce i temi dell'indagine conoscitiva e cede la parola al Segretario generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Giampiero Massolo.

L'ambasciatore MASSOLO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati STEFANI (*LNP*), presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, e NARDUCCI (*PD*), il senatore MICHELONI (*PD*) e i deputati PIANETTA (*PdL*) e DI BIAGIO (*FLPTP*).

L'ambasciatore MASSOLO replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Dopo un breve intervento della senatrice MARINARO (*PD*) il presidente DINI dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

Martedì 19 luglio 2011

**Plenaria**

**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*

DINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Mantica e per la difesa Crosetto.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2824) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore DEL VECCHIO (PD), dopo aver lamentato l'assenza di un approfondito confronto con l'Esecutivo in ordine agli aspetti caratteristici delle singole missioni di pace (che non può considerarsi esaurito dall'audizione dei Ministri degli esteri e della difesa presso le Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa dei due rami del Parlamento, tenutasi lo scorso mercoledì), pone innanzitutto l'accento sui contenuti dell'articolo 5, che recepisce un'importante risoluzione, condivisa da tutte le forze politiche ed approvata dalla Commis-

sione difesa del Senato lo scorso 22 giugno sulla lotta al fenomeno della pirateria.

Osserva che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite presenta, tuttavia, numerosi elementi di criticità, tra cui spiccano la forte riduzione delle risorse destinate alla cooperazione ed allo sviluppo, il taglio delle spese per l'operazione in Libano, con una riduzione del contingente di circa 240 uomini (che non appare opportuno, stanti i numerosi elementi di instabilità politica che connotano la regione), e la riduzione delle unità impegnate all'estero disposta dall'articolo 9 (che non sembra tener conto della fluidità che connota la situazione nelle aree di crisi e che sembra sminuire la stessa valenza politica della partecipazione italiana alle operazioni internazionali).

Il senatore TONINI (*PD*) esprime preliminarmente un giudizio fortemente critico rispetto al decreto nel suo complesso. I rilievi si concentrano oltre che sul merito, anche sul metodo seguito dal Governo, il quale nell'ambito di un provvedimento usualmente ampiamente condiviso, ha inserito disposizioni rispetto alle quali fa notare tutta la propria contrarietà.

Fa presente che le proposte emendative presentate dalla propria parte politica tendono alla espunzione delle disposizioni non condivisibili, ragion per cui il loro accoglimento o meno condizionerà inevitabilmente il voto finale sul disegno di legge di conversione.

Più specificamente, sottolinea in primo luogo come nell'ambito dell'articolo 3, commi 13, 14 e 15, si ponga in essere una surrettizia riforma della normativa vigente in materia di cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, pur manifestando la disponibilità della sua parte politica a definire anche in tempi brevi interventi normativi correttivi che si rendessero necessari, rileva tuttavia l'inopportunità di intervenire con lo strumento del decreto-legge su una materia che richiede invece un ampio confronto parlamentare e sulla quale da tempo la sua parte politica richiede un intervento organico.

In secondo luogo, lamenta ulteriori decurtazioni agli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo. Essi intervengono rispetto a capitoli già di scarsa consistenza e determinano uno squilibrio preoccupante tra i finanziamenti per le missioni militari e quelli finalizzati alla ricostruzione e alla cooperazione civile, aspetti, questi ultimi, altrettanto importanti per contribuire al successo degli interventi militari.

In terzo luogo, rileva come uno stanziamento consistente venga assegnato ai sensi dell'articolo 4, comma 31, per l'impiego a Panama di due unità navali. Pur comprendendo le ragioni sottese a questo intervento, rileva tuttavia che l'entità delle somme in gioco è pari all'intero ammontare delle risorse assegnate alla cooperazione allo sviluppo il che determina un'evidente sproporzione nella distribuzione dei fondi.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) osserva che il ricorso allo strumento della proroga semestrale della partecipazione italiana alle missioni interna-

zionali è segno di un approccio superficiale, che andrebbe superato con la celere approvazione di una legge-quadro sulla materia.

Formula quindi numerosi rilievi critici sulla missione in Afghanistan, alla quale il Paese concorre con 4.200 uomini e con un onere economico di quasi 400 milioni di euro. I soldati italiani, infatti, sono chiamati ad operare in un contesto connotato da forte incertezza, mentre le risorse destinate alla stabilizzazione della regione appaiono, per contro, insufficienti.

Anche la riduzione dei contingenti disposta dall'articolo 9 è, a suo avviso, fonte di perplessità, in quanto non viene specificato, nel dettaglio, a quali missioni verrà riferita. Inoltre, molti dei fondi stanziati per la partecipazione ad operazioni discutibili potrebbero essere reimpiegati con maggiore profitto nell'assistenza al personale militare che ha riportato gravi infermità, che, attualmente, risulta colpevolmente abbandonato dalle istituzioni.

Conclude sottolineando la valenza politica della risoluzione approvata dalla Commissione Difesa lo scorso 22 giugno, concretizzatasi nelle misure anti-pirateria contenute nell'articolo 5.

Il senatore PERDUCA (*PD*) si associa alle considerazioni appena svolte dal senatore Tonini. Fa presente che da parte dell'Esecutivo si era assicurata la disponibilità a svolgere informative singole rispetto agli scenari di impiego delle Forze armate italiane nelle missioni internazionali e che tale attività non è stata purtroppo portata a termine. Il confronto effettuato partitamente paese per paese avrebbe consentito di analizzare approfonditamente l'opportunità del mantenimento della presenza italiana in numerosi contesti.

Fa presente che economie di spesa potrebbero essere adottate dal Dicastero della difesa anche sul fronte amministrativo, mentre in contesti quali il Medio Oriente, l'Egitto, il Pakistan, il Congo, il Libano e l'Iran l'intervento militare dovrebbe essere sollecitamente affiancato e parzialmente sostituito dall'azione politico-diplomatica.

Con riferimento invece all'intervento in Afghanistan, ritiene che il comprensibile cordoglio pubblico per i caduti possa essere interpretato in modo distorto quale strumento propagandistico. Ribadisce la necessità di un preciso impegno nella riconversione della destinazione delle piantagioni di oppio per la produzione di morfina, riducendo il principale canale di finanziamento delle operazioni terroristiche.

Quanto all'intervento in Libia, sottolinea l'ampio dispiego di forze della comunità internazionale, che, tuttavia, ancora non è riuscita a determinare la caduta di Gheddafi, né è riuscita a intaccare gli strumenti di informazione in Libia. Il mandato di cattura internazionale per crimini contro l'umanità dovrebbe fungere da impulso decisivo per portare a termine la transizione democratica.

Conclude rilevando criticamente l'avvenuta assegnazione di uno stanziamento consistente a favore dell'associazione Villa Vigoni, per ottemperare a un impegno bilaterale con la Germania al di fuori delle finalità oggetto del provvedimento in esame.

Il presidente DINI ricorda che il confronto parlamentare con il Governo rispetto ai singoli scenari d'impegno italiano nelle missioni internazionali di pace è potuto avvenire solo parzialmente.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CROSETTO, osservando innanzitutto che la politica estera italiana presenta dei caratteri di continuità che prescindono dai cambi di governo verificatisi nel corso degli anni. La partecipazione alle operazioni internazionali, infatti, è sempre stata condivisa da un ampio schieramento di forze politiche ed il Paese ha sempre mantenuto, al riguardo, una posizione unitaria. L'attuale decreto-legge di proroga non si discosta dai principi poc'anzi illustrati, riflettendo pertanto la volontà del Governo di proseguire nel solco di una linea politica consolidata. Sotto tale aspetto, peraltro, l'Esecutivo rimane sempre disponibile ad ogni approfondimento ritenuto necessario nelle sedi parlamentari.

Con riferimento alle problematiche connesse con la produzione di oppio in Afghanistan, precisa quindi che sono state poste in essere iniziative volte sia a favorire la conversione delle coltivazioni verso altri tipi di prodotti (come lo zafferano), sia a reindirizzare la produzione verso canali legali (quali, ad esempio, la fabbricazione di medicinali come la morfina).

Il rappresentante del Governo invita quindi a valutare la redistribuzione delle risorse economiche operata dal decreto-legge anche alla luce dell'importante lavoro svolto dai militari italiani nelle operazioni civili, ponendo allo stesso tempo l'accento sul largo anticipo con cui l'Italia ha comunicato la prossima e graduale riduzione dei propri contingenti militari (al contrario di quanto fatto da altre nazioni, che hanno agito repentinamente provocando pesanti riflessi sull'efficienza delle operazioni). Infine, per quanto attiene alla crisi libica, ribadisce la piena conformità delle operazioni aeree sino ad ora compiute alle risoluzioni delle Nazioni Unite, precisando che la prima diminuzione di mille unità degli uomini impegnati all'estero deriverà proprio dal ritiro della nave «Garibaldi» (sostituita con un'unità di minori dimensioni), da quello scenario.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente DINI avverte che la seduta delle Commissioni riunite già convocata per oggi alle 20,30 non avrà più luogo.

Propone che le Commissioni riunite tornino a riunirsi domani alle ore 8,30 per il seguito dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 19 luglio 2011

**Sottocommissione per i pareri**

163<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
**BENEDETTI VALENTINI**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(2824) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BODEGA (*LNP*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2281-B) Deputato LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei (n. 377)**

(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo. Quanto all'articolo 7, comma 1, ritiene che la Commissione di merito debba valutare se la previsione di un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la nomina dei commissari sia pienamente rispettoso del criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *i*), della legge n. 240 del 2010, ove si dispone che la delibera di commissariamento e la nomina dei Commissari sia attuata dal Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione. In ordine all'articolo 8, comma 2, segnala che la norma che prevede l'esclusione dalla nomina a Commissario anche di quanti abbiano rivestito una qualunque carica negli organi consultivi, di governo, di amministrazione o di controllo dell'università commissariata, pur apprezzabile nel merito, appare non pienamente conforme al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *i*), della legge n. 240 del 2010, ove è invece espressamente disposta la sola esclusione del rettore. Con riferimento all'articolo 15, comma 1, rileva la necessità che l'atto che dispone la chiusura del commissariamento sia il medesimo che ne ha avviato la procedura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (n. 374)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 375)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (n. 380)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

**(1142) Rossana BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 14.2000 della relatrice Bianconi riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**Plenaria**

**308<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
BENEDETTI VALENTINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

## IN SEDE CONSULTIVA

(2825) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 89, diretto a recepire specifici atti dell'Unione europea. Per la libera circolazione dei cittadini comunitari, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per l'incompleto o non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE; inoltre ha già avviato la fase prodromica all'apertura della procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE, il cui termine di trasposizione è scaduto il 24 dicembre 2010.

Sottolinea la necessità di evitare le conseguenze derivanti dal mancato adempimento e l'urgenza di rispettare le scadenze imposte dalla stessa normativa e dalla disciplina delle procedure di infrazione.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La senatrice ADAMO (*PD*) sottolinea la responsabilità della maggioranza che al Senato, in sede di discussione del disegno di legge comunitaria, ha soppresso in Assemblea la norma introdotta durante l'esame in Commissione, che prevedeva il recepimento delle citate norme comunitarie.

Pur esprimendo profonde riserve su un tale modo di legiferare, annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PARDI (*IdV*) ricorda che la direttiva sui rimpatri dell'Unione europea è stata condivisa anche dal ministro Maroni in sede di Consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione europea. Successivamente, però, il Governo ha lasciato che scadesse il termine per il recepimento, esponendo l'Italia a una procedura di infrazione.

Considerando anche che il provvedimento non corrisponde allo spirito e alle finalità della direttiva europea, annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sul riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) dà conto delle modifiche apportate alla disciplina della circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Anzitutto, viene eliminato il riferimento all'obbligo del visto d'ingresso per i familiari del cittadino comunitario, che non siano a loro volta cittadini dell'Unione europea, ai fini del soggiorno fino a 3 mesi, dell'iscrizione anagrafica, nonché del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a 3 mesi. Inoltre, si dispone che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno oltre i 3 mesi, in ogni caso dovrebbe essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato. La Camera dei deputati ha stabilito che la verifica si svolga con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. In proposito, precisa che la verifica delle condizioni richieste, ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno, potrà essere disposta solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla loro persistenza.

Il decreto-legge prevede che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica o del documento di soggiorno non costituisca condizione per l'esercizio di un diritto. Questa disposizione è stata modificata dalla Camera dei deputati, che ha introdotto un emendamento diretto a inserire la parola «necessaria» con riferimento alla condizione.

Ricorda, quindi, le modifiche ai presupposti che giustificano l'adozione di provvedimenti limitativi del diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea. Ai fini dell'immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento, si prevede che l'urgenza sia valutata caso per caso, in relazione all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza dell'interessato sul territorio nazionale con il mantenimento della civile e sicura convivenza.

L'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale, da parte del cittadino dell'Unione europea, non potrà essere considerato automaticamente come causa di allontanamento, ma andrà valutato caso per caso. Infine, in caso di inottemperanza al provvedimento di allontanamento, invece della contravvenzione precedentemente prevista, il Prefetto, valutato il singolo caso, adotterà un ulteriore provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico, immediatamente eseguito dal questore.

Si sofferma, quindi, sulle modifiche apportate al testo unico sull'immigrazione, per dare attuazione alla direttiva sui rimpatri.

Al fine di incentivare l'esodo volontario dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, si prevede che non commette reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato lo straniero identificato dalla polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale. Si specifica che l'espulsione, di competenza del prefetto, sia disposta caso per caso. L'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica, che nel testo previgente costituiva la regola generale, viene circoscritta a una serie di situazioni espressamente individuate. Per tutti gli altri casi, si prevede la concessione di un termine per la partenza volontaria: il questore applicherà opportune misure per assicurare l'effettività del provvedimento, e in caso di mancato rispetto, sarà contestata una multa da 3.000 a 18.000 euro oltre all'espulsione. Segnala che la durata del divieto di reingresso viene ridotta; inoltre, lo straniero d'ora in avanti potrà essere trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), qualora sussistano «situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento». Tali situazioni ricomprendono, ma non esauriscono, le cause di trattenimento elencate dalla formulazione previgente.

Il decreto-legge introduce misure meno coercitive alternative al trattenimento nei CIE (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentarsi presso un ufficio della forza pubblica). Il periodo massimo di trattenimento nei CIE viene aumentato da 6 a 18 mesi, mentre il termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE, è aumentato da 5 a 7 giorni.

Le sanzioni per l'inottemperanza all'ordine del questore sono attenuate. Si prevede anche che la violazione dell'obbligo di espulsione non sia punita, qualora sussista un giustificato motivo, e che il Ministro dell'interno attui programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza. Infine, si subordina l'espulsione o il respingimento delle «persone vulnerabili» (disabili, anziani, minori eccetera) alla verifica della loro concreta situazione personale, debitamente accertata.

Si apre la discussione generale.

La senatrice ADAMO (*PD*) lamenta l'esiguità del tempo a disposizione della Commissione per l'esame di un provvedimento che reca disposizioni di grande rilievo per la politica dell'immigrazione.

Quanto ai contenuti del decreto-legge, per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari, osserva che la specificazione dei «motivi imperativi di pubblica sicurezza» è eccessivamente generica.

In ordine alle disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari, ritiene che esse non colgano lo spirito della direttiva, ispirata ai principi della gradualità e della ragionevolezza, con il rischio di far subire all'Italia una ulteriore procedura di infrazione. In particolare, a suo avviso, si dovrebbe incentivare la procedura del rientro volontario.

Sotto il profilo costituzionale, la misura dell'accompagnamento alla frontiera, nel caso di provvedimento amministrativo di espulsione, potrebbe essere in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, che riserva all'autorità giudiziaria qualsiasi limitazione della libertà personale. Analoghe considerazioni valgono per il prolungamento a diciotto mesi del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, anche indipendentemente dalla condotta dello straniero irregolare: in proposito, rileva un contrasto con la direttiva, in base alla quale il prolungamento del trattenimento è collegato all'espletamento di una procedura di verifica, nonché con la giurisprudenza, che ha sottolineato il principio di proporzionalità cui deve essere informato il trattenimento. Ricorda che tutti i soggetti auditi dalla Commissione in queste materie hanno segnalato gli alti costi che comporta un trattenimento prolungato e l'opportunità di basare la politica dei rimpatri su procedure alternative, quali il rientro volontario e gli accordi bilaterali.

Il PRESIDENTE, replicando alla senatrice Adamo in merito ai tempi di discussione del disegno di legge, ricorda che la Camera dei deputati ha esaminato il provvedimento in circa tre settimane. Il tempo a disposizione del Senato potrà subire una compressione in considerazione dell'imminente pausa estiva dei lavori parlamentari. Assicura che la Commissione avrà, in ogni caso, il tempo per un esame approfondito.

Il senatore PERDUCA (*PD*) ricorda che l'Assemblea del Senato si è già pronunciata contro l'ipotesi di prolungamento a diciotto mesi del trattenimento nei CIE. Richiama le osservazioni contenute in una nota diramata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

In proposito, segnala la richiesta di introdurre un esplicito riferimento al principio di non respingimento e una precisazione relativa al riconoscimento dell'asilo anche nel caso in cui vi sia stato un divieto di reingresso applicato al momento dell'avvenuta espulsione.

Inoltre, sottolinea il significato dell'iniziativa promossa dalla Federazione nazionale della stampa italiana, per rivendicare il diritto dei giornalisti ad accedere ai centri di identificazione ed espulsione e a diffondere informazioni al riguardo.

La senatrice ADAMO (*PD*), riferendosi al documento citato dal senatore Perduca, sottolinea la proposta di prevedere che la misura del trattenimento sia riesaminata a intervalli regolari oltre che d'ufficio anche su richiesta dell'interessato. Inoltre, osserva che il ritardo nell'ottenimento della documentazione necessaria talvolta esula dalla responsabilità dell'individuo, ad esempio quando si constata l'incapacità o la mancata volontà di collaborazione da parte dello Stato di provenienza.

Il senatore PARDI (*IdV*) manifesta il suo disagio di fronte a comportamenti delle forze politiche sul tema dell'immigrazione, ispirati a interessi elettoralistici o comunque contingenti piuttosto che ad un'autentica

consapevolezza del rilievo e del significato del fenomeno. Il recepimento delle direttive dell'Unione europea consentirebbe di realizzare una riforma generale della disciplina sull'immigrazione. Al contrario, il decreto-legge n. 89 non sana il contrasto con la normativa europea che ha motivato la procedura di infrazione e che ha indotto alcuni giudici ad applicare la norma europea in contrasto con la legge italiana.

In particolare, contesta la *ratio* repressiva cui, a suo avviso, si ispira il contenuto del decreto, osservando che il breve lasso di tempo a disposizione della Commissione per l'esame non consente una riflessione approfondita da parte di tutte le forze politiche.

Infine, osserva che l'ipotesi di trattenimento fino a diciotto mesi comporta uno spreco di risorse economiche che potrebbero essere destinate, in alternativa, all'attuazione di procedure alternative e sottolinea l'opportunità di aderire all'iniziativa citata dal senatore Perduca, per contrastare il divieto opposto dal Governo all'accesso dei giornalisti nei centri di identificazione ed espulsione.

Il sottosegretario Sonia VIALE, intervenendo in replica, rinvia alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione per quanto riguarda le finalità del provvedimento. Replicando ad alcune osservazioni svolte nella discussione generale, precisa che il Governo, nel predisporre il testo del decreto-legge, ha valutato, in stretta collaborazione con la Commissione europea, la formulazione più opportuna per evitare l'ulteriore corso della procedura di infrazione.

Per quanto riguarda il recepimento della direttiva sui rimpatri degli stranieri irregolari, osserva che l'assenza del rischio di fuga è presupposto necessario, individuato dalla stessa direttiva, ai fini della concessione del rientro volontario. Quanto al prolungato trattenimento nei CIE, esso è contemplato dalla direttiva ed è già applicato in altri Stati membri: si tratta di una possibilità, non di un obbligo, per cui è previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria a intervalli stabiliti dalla legge. Pertanto, a suo avviso, le disposizioni rispettano il principio di proporzionalità.

Infine, precisa che il prolungamento del trattenimento deve essere richiesto dal questore con circostanziate motivazioni, per cui appare incongrua l'ipotesi di riesame della misura su richiesta dell'interessato.

Conclude, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti in sede di esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 20 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, che potranno essere illustrati e votati nella seduta già convocata alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2243-BIS IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE*

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati subemendamenti e nuovi emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

*SU NOTIZIE DI STAMPA RIFERITE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI MARTEDÌ 13 LUGLIO SCORSO*

Il senatore CECCANTI (*PD*), riferendosi ai commenti di alcuni organi di informazione su interventi di alcuni senatori svolti nella seduta della Commissione di martedì 13 luglio scorso, relativi al decreto-legge di stabilizzazione finanziaria, sottolinea l'esigenza di prevedere la massima pubblicità dei lavori parlamentari, anche nelle sedi referente e consultiva.

Il PRESIDENTE assicura che il resoconto degli interventi svolti in Commissione il 13 luglio scorso, sia pure nella prevista forma sintetica, ne rispecchia fedelmente il contenuto. Proprio dal resoconto, infatti, si evince che non vi è stata alcuna difesa di privilegi da parte di nessuno dei senatori intervenuti.

Ricorda comunque che, per le sedute in sede referente e consultiva, le quali, a norma di Regolamento, non sono pubbliche, l'informazione è garantita da un «riassunto dei lavori».

La senatrice ADAMO (*PD*) nota che delle sedute in sede referente e consultiva dovrebbe essere consentita la pubblicità attraverso il circuito televisivo interno.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) esprime il suo disappunto per il fatto che non sia possibile assicurare la registrazione integrale degli interventi nelle sedute delle Commissioni. Quanto alla diffusione di notizie infondate, segnala l'esigenza che ogni giornalista dovrebbe pubblicare notizie solo dopo averne verificato l'attendibilità e la veridicità. In ogni caso, ritiene che la stampa non sia legittimata a impartire lezioni di moralità almeno a una consistente parte di parlamentari.

Il senatore LAURO (*PdL*) osserva che l'attività del Senato e delle Commissioni non è adeguatamente rappresentata all'esterno, essendo mancati comunicati istituzionali diretti a contrastare la recente campagna di parte della pubblicistica diretta a denigrare il lavoro del Parlamento e dei parlamentari. Con riferimento al dibattito svoltosi in Commissione il 13 luglio scorso, ritiene che la stampa abbia reso del suo intervento una interpretazione parziale e maliziosa. In proposito, ribadisce la sua opinione

secondo cui la riduzione dei trattamenti deve essere disposta per tutti i membri degli organi costituzionali, e non solo per i parlamentari; inoltre, sarebbe opportuno individuare e abolire i privilegi di cui godono gli iscritti ad alcuni ordini professionali, in primo luogo quello dei giornalisti.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**SUBEMENDAMENTI E NUOVI EMENDAMENTI  
DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243-BIS**

**Art. 1.**

**1.0.100 (già 1.101)**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

«1-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.*

---

**Art. 4.**

**4.0.100/1**

SANNA, STRADIOTTO

*All'emendamento 4.0.100, al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge";

*b)* all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le parole: "sebbene residenti nel loro Paese d'origine" sono sostituite dalle seguenti: "pur avendo mantenuto la residenza nel proprio Paese d'origine";

*c)* all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* le parole: "sebbene residenti nel loro Paese d'origine" sono sostituite dalle seguenti: "pur avendo mantenuto la residenza nel proprio Paese d'origine"».

---

#### **4.0.100/2**

RUSCONI, SANNA, CECCANTI, LEGNINI

*All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della concessione della cittadinanza allo straniero che si sia distinto per alti meriti sportivi, i termini di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) possono essere abbreviati di un anno. Agli stessi fini il termine di cui al comma 1, lettera f), può essere abbreviato di tre anni. In tali casi si applica la procedura di cui al comma 2-*ter* del presente articolo.

2-*ter*. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CONI, su segnalazione delle Federazioni sportive competenti, invia al Ministro dell'interno un elenco di massimo 20 atleti stranieri che hanno conseguito alti meriti sportivi per i quali è richiesta, ai fini della concessione della cittadinanza, l'abbreviazione dei termini di cui al comma 1 del presente articolo."».

---

#### **4.0.100/3**

SANNA, ADAMO

*All'emendamento 4.0.100, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) definizione delle modalità e delle procedure di tracciabilità delle transazioni commerciali e delle operazioni di compravendita di oro».*

---

**4.0.100/4**

ADAMO, SANNA

*All'emendamento 4.0.100, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «revisione, aggiornamento» inserire le seguenti: ai fini di una più efficace tracciabilità delle transazioni commerciali e della compravendita di oro».*

---

**4.0.100**PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Semplificazione in materia di tracciabilità della compravendita di oro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle economie e delle finanze, uno o più decreti legislativi, che raccolgano in un apposito codice le disposizioni vigenti in materia di compravendita di oro, di cui alle seguenti norme:

- a) legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- b) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- c) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- d) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Nell'esercizio della delega, di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione dei soggetti che operano nel settore;
  - b) istituzione di uno specifico codice ATECO riferito alle attività imprenditoriali trattate nella presente legge;
  - c) revisione, aggiornamento e semplificazione della normativa di cui al registro previsto dall'articolo 247 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  - d) estensione degli obblighi antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai soggetti coinvolti nelle transazioni commerciali dei prodotti di cui alla presente legge.».
-

**Art. 7.****7.0.100/1**

PARDI

*All'emendamento 7.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo l'aggiornamento annuale dei sistemi di classificazione delle prestazioni e l'individuazione di criteri generali sia per la definizione delle funzioni assistenziali e della relativa remunerazione sia per la determinazione delle tariffe da parte delle Regioni e delle Province autonome».*

---

**7.0.100**PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(DRG, trasparenza ed equità dei processi di cura)*

1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 32, 41, 117, lettera m), 118 e 120 della Costituzione, al fine di ottimizzare il processo di standardizzazione e di efficienza della spesa sanitaria, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) favorire la libertà di scelta dell'utente;
- b) promuovere il sistema della remunerazione a prestazione sia per gli erogatori pubblici che per quelli privati accreditati del servizio sanitario, nel rispetto dei principi di appropriatezza ed economicità;
- c) superare le asimmetrie informative e garantire la massima trasparenza e pubblicità verso l'utente del servizio sanitario delle informazioni relative ai risultati e processi di cura delle singole strutture ospedaliere.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere

i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.».

---

## Art. 8.

### 8.500/1

ADAMO, SANNA

*All'emendamento 8.500, capoverso c-bis), comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche:*

- a) sostituire le parole: «In deroga a» con le seguenti: «Fermo restando» e dopo le parole: «possono essere svolte» inserire la seguente: «anche»;
- b) sopprimere la lettera c).

*Conseguentemente sopprimere il comma 2-ter.*

---

### 8.500

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

*b)* abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

*c)* abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

*2-ter.* Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera *b)* e dal comma *2-bis*.».

*Conseguentemente all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le parole: «e di cui al comma 2-bis» e sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro della salute» fino alla fine del periodo.*

---

---

**Art. 22.****22.1 (testo 3 corretto)**PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «posta elettronica certificata» inserire le seguenti: «, promuovendo l'accesso in mobilità al servizio.».*

---

**Art. 24.****24.100 (testo corretto)**PASTORE, *relatore*

*Sopprimere il comma 1.*

---

**Art. 25.****25.0.100/1**

DE ECCHER

*All'emendamento 25.0.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore nonché l'eventuale subappaltatore.».*

---

**25.0.100**

CASTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni in tema di solidarietà nei contratti di appalto)*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e

dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento"».

---

### **Art. 32.**

#### **32.100**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «posta elettronica certificata», aggiungere le seguenti: «, promuovendo l'accesso in mobilità al servizio».*

---

### **Art. 34.**

#### **34.0.3 testo 2 corretto/100**

PARDI, DE TONI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.*

---

#### **34.0.3 testo 2 corretto/200**

BODEGA, MAZZATORTA

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.*

---

#### **34.0.3 testo 2 corretto/300**

MENARDI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.*

---

**34.0.3 testo 2 corretto/400**

SANNA, Marco FILIPPI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.*

---

**34.0.3 testo 2 corretto/500**

INCOSTANTE

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.*

---

**34.0.3 testo 2 corretto/1**MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI,  
SIRCANA, VIMERCATI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.*

---

**34.0.3 testo 2 corretto/2**DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
MARITATI, Marco FILIPPI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.*

---

**34.0.3 testo 2 corretto/3**

ESPOSITO

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti relativi a beni mobili da iscrivere o trascrivere negli appositi pubblici registri è di esclusiva competenza dei notai, con possibilità, per questi ultimi, di delegarla alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quale sportello telematico dell'automobilista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che, in tal caso, fermo quanto di spettanza notarile, la effettuano gratuitamente presso i propri uffici, salvi casi documentati di forza maggiore che precludono la mobilità del firmatario. L'articolo 7 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

---

#### **34.0.3 testo 2 corretto/4**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita» con la seguente: «Comune».*

---

#### **34.0.3 testo 2 corretto/5**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera c-bis) dopo le parole: «di immatricolazione e remmatricolazione.» aggiungere infine le seguenti: «L'ammontare del corrispettivo per ogni servizio reso non può in ogni caso superare i corrispettivi massimi previsti dalle tabelle dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c)».*

---

#### **34.0.3 testo 2 corretto/8**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 3.*

---

#### **34.0.3 testo 2 corretto/9**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 4.*

---

**34.0.3 testo 2 corretto/10**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 5.*

---

**34.0.3 testo 2 corretto/11**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 6.*

---

**34.0.3 testo 2 corretto/12**

ADAMO, INCOSTANTE

*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, il comma 10 dell'articolo 8 è soppresso".*

---

**34.0.3 (testo 2 corretto)**

PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Norme per la semplificazione e la migliore funzionalità dei pubblici registri)*

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente agli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione".

2. Nell'articolo 120-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di portabilità

dei mutui, le parole: "surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata" sono sostituite dalle seguenti: "mutuo nel quale il mutuante si impegna a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito".

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, nel secondo periodo del primo comma, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) all'articolo 563, primo comma, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) all'articolo 563, quarto comma, nel primo periodo, la parola: "sospeso" è sostituita dalla seguente: "interrotto" e, nel secondo periodo, la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) all'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente:

"4) il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie";

e) all'articolo 2506-ter, quinto comma, dopo le parole: "2505-ter" sono aggiunte le seguenti: "nonché 2505-quater".

4. Dopo l'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

"Art. 135-bis. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice relativo alle donazioni trascritte anteriormente al 15 maggio 2005, è fissato al 14 maggio 2015"».

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola "compravendita" sono inserite le seguenti: "di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), dell'articolo 1".

6. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d'ipoteca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la parola: "esclusione" sono inserite le seguenti: "delle servitù e";

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma 1-bis."».

**34.0.6 testo corretto/1**

PARDI

*All'emendamento 34.0.6 (testo corretto), al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**34.0.6 testo corretto/2**

INCOSTANTE, ADAMO

*All'emendamento 34.0.6 (testo corretto), al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**34.0.6 (testo corretto)**PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, in materia di silenzio assenso, nel comma 4 le parole da: "nonché agli atti" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, nel comma 2-ter, la parola: "non" scritta dopo le parole: "casi ulteriori in cui tali disposizioni" è soppressa.».

---

**34.0.500/1**

CASSON

*All'emendamento 34.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le competenze e le funzioni relative alle acque e i canali della laguna di Venezia, attualmente appartenenti al Magistrato alle acque di Venezia, sono trasferite alla competenza esclusiva del Comune di Venezia. È trasferita al Comune di Venezia la competenza esclusiva sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, per i quali ogni disciplina di regolamentazione, limitazione o interdizione del traffico è riservata alla

competenza del consiglio comunale di Venezia. Il Canal Grande rimane comunque di proprietà del Comune di Venezia.».

---

### **34.0.500**

PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Semplificazione in materia di trasporto pubblico locale lagunare)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

*a)* modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

*b)* modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.».

---

**34.0.501/1**

BUBBICO

*All'emendamento 34.0.501, al comma 1, sostituire, ove ricorra, la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».*

---

**34.0.501**PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES)*

1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 27, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

"L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio."».

---

**Art. 37.****37.0.1 testo 2 corretto/1**

ADAMO, INCOSTANTE

*All'emendamento 37.0.1 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: "due anni" inserire la seguente: "non" e sopprimere le lettere g) e h).*

---

**37.0.1 (testo 2 corretto)**PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 37-bis.***(Modificazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in materia di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Presidente con proprio provvedimento provvede alla nomina dei responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili";

b) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: "di attività di insegnamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca";

c) all'articolo 10, comma 4, dopo le parole: "docenti universitari", sono inserite le seguenti: "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,";

d) all'articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area ed il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque".

e) all'articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

"3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal Dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata e il regolare andamento dell'attività gestionale e didattica formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede";

f) all'articolo 12, il comma 5 è abrogato;

g) all'articolo 15, comma 3, sono soppresse le parole da: "Il bilancio della Scuola è predisposto" a: "a tal fine delegato";

h) all'articolo 16, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri."».

---

### **37.0.2 testo 2 corretto/100**

INCOSTANTE, ADAMO

*All'emendamento 37.0.2 (testo 2 corretto), al comma 1 premettere i seguenti:*

«01. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sopprimere la lettera *d-bis*.

02. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.";

*b)* al comma 4, le parole: "e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza" sono soppresse».

---

### **37.0.2 (testo 2 corretto)**

PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 28 del decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dopo le parole: "corso-concorso selettivo di formazione" sono aggiunte le seguenti: "per titoli ed esami";

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea specialistica. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione Europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al successivo comma 5, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilanci. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione."

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Martedì 19 luglio 2011

### Plenaria

#### 226<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Corrado Antonini, e il dottor Giuseppe Bono, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Fincantieri.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi congrui.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui criteri per la pianificazione dell'ammodernamento degli armamenti e sullo stato della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto Difesa: audizione di esponenti apicali di Fincantieri**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 15 giugno scorso.

Nel presentare alla Commissione il dottor Corrado Antonini ed il dottor Giuseppe Bono, rispettivamente presidente ed amministratore delegato di Fincantieri, il presidente CANTONI sottolinea l'indiscussa valenza dell'azienda nel panorama cantieristico nazionale, recentemente constatata di persona in occasione del varo della fregata «Bergamini», appartenente alla classe FREMM.

Prende quindi la parola il dottor BONO, osservando che l'azienda da lui rappresentata sta recentemente risentendo, assieme a tutta la cantieristica europea, della crisi economica attualmente in corso, che ha determinato una significativa riduzione della domanda.

Per quanto attiene, in particolare, al settore militare, il programma iniziale delle fregate multi-missione di ultima generazione FREMM prevedeva infatti la costruzione di dieci unità, di cui solo sei sono state contrattualizzate e quattro concretamente finanziate. Ulteriori commesse figurano poi nel settore dei sottomarini, dove vi sono attualmente due unità di nuova generazione (frutto di un programma italo-tedesco, e dotate di un innovativo sistema di propulsione silenziosa basato sulla tecnologia delle celle a combustibile), in ordine e già in fase di costruzione. L'attività comprende poi anche la costruzione di mezzi polivalenti, come i pattugliatori d'altura «Sirio», adatti sia alle operazioni di pattugliamento (in ambito nazionale ed internazionale), sia alla partecipazione ad operazioni di emergenza ambientale (come la raccolta di perdite di petrolio), e la stessa portaerei «Cavour» (dotata di un moderno ospedale di bordo utilizzato con profitto nel corso della crisi ad Haiti).

L'azienda possiede pertanto un portafoglio prodotti ed una capacità tecnologica di prima grandezza, come testimoniato dal fatto che, nel settore, non esiste, come in altri, alcun *gap* tecnologico rispetto agli Stati Uniti. Tuttavia, l'attuale crisi economica e la fine di un periodo connotato da grandi commesse hanno fatto sì che le forniture all'apparato militare italiano abbiano rappresentato, nel 2010, il sei per cento del fatturato (destinato a salire all'otto per cento nel 2011 ed al 12 per cento nel 2012). A tale situazione, peraltro, l'azienda ha prontamente reagito anticipando la propria ristrutturazione: ad oggi, infatti, non risultano indebitamenti e vi è anzi un costante *surplus* di cassa. Ciò tenuto anche conto dell'esiguità dei finanziamenti pubblici, che impongono il ricorso a soluzioni *in house*.

L'oratore prosegue la sua esposizione sottolineando la necessità di una ponderata riflessione sul ruolo strategico del Paese, anche e soprattutto alla luce dei recenti eventi internazionali che hanno interessato l'area mediterranea, e rimarcando altresì le peculiarità della cantieristica navale soprattutto per quanto attiene alle esportazioni dei prodotti, di cui molte nazioni preferiscono comunque la costruzione sul loro territorio nazionale.

Conclude auspicando che il settore possa beneficiare degli opportuni contributi economici, onde poter mantenere quelle caratteristiche di eccellenza che fanno ad oggi di Fincantieri un polo tecnologico di rilevanza internazionale.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) domanda in che misura quale sia, in termini di fatturato, l'apporto dato dall'esportazione in altri paesi, con produzione *in loco*, di una nave militare prodotta per la marina italiana, chiedendo inoltre quali siano le strategie di Fincantieri per il prossimo futuro.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) chiede se vi siano concrete possibilità di determinare positive sinergie nel settore cantieristico a livello europeo.

La senatrice PINOTTI (*PD*) domanda chiarimenti in ordine allo stato delle forniture delle fregate FREMM (il cui finanziamento appare essenziale per la sopravvivenza dei cantieri), chiedendo altresì quale sia, globalmente, l'attuale quadro delle esigenze di Fincantieri.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) domanda se l'attuale crisi del settore sia determinata, oltre che dal calo della domanda, anche dalla presenza di una concorrenza particolarmente agguerrita, e se la ristrutturazione operata abbia consentito all'azienda di guadagnare competitività nel mercato.

L'oratore domanda, inoltre, delucidazioni in ordine all'entità delle commesse militari per l'Italia, alla presenza di Fincantieri all'estero in relazione alla produzione in altri paesi dei prodotti esportati ed ai cambiamenti nelle ordinazioni verificatisi a partire dal 2001, anno connotato da una situazione particolarmente favorevole.

Replica agli intervenuti il dottor BONO, osservando che, dopo l'esaurimento delle commesse all'inizio dello scorso decennio, vi è stato un calo delle ordinazioni. Per quanto attiene alla parte militare, che rappresenta circa il trenta per cento del fatturato, le ordinazioni italiane incidono per il sei per cento, con il baricentro spostato quindi nettamente all'estero. Tale caratteristica è propria, altresì, anche della produzione civile (che rappresenta il restante settanta per cento).

Osserva quindi che l'attuale congiuntura economica non manca di produrre i suoi effetti, dato che la conservazione delle strutture cantieristiche è strettamente legata alla produzione e quindi alle commesse ricevute. Per quanto attiene, poi, alla ricerca, essa attiene principalmente alla costruzione dei prodotti, ed ogni nuova realizzazione incorpora il patrimonio acquisito precedentemente, anche tramite collaborazioni di tipo europeo. In ogni caso, per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, la peculiarità del settore potrebbe non rendere conveniente il ricorso forti integrazioni sinergiche.

Il presidente CANTONI, dopo aver ringraziato nuovamente i dottori Antonini e Bono per la loro disponibilità, dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DOTTOR ANTONINI E DAL DOTTOR BONO NELL'ODIERNA SEDUTA*

Con riferimento alla documentazione depositata dal dottor Antonini e dal dottor Bono nel corso dell'odierna audizione, il presidente CANTONI informa che essa potrà essere pubblicata sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 19 luglio 2011

**Plenaria****554<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
LUSI

*Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2281-B) Deputato LEVI ed altri.** – *Nuova disciplina del prezzo dei libri*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo ribadendo, per quanto di competenza, il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito. Segnala che non sono stati presentati emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo formulata dal Relatore.

**(1223) MARCENARO ed altri.** – *Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani*

**(1431) CONTINI e FLERES.** – *Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali*

**(2720) Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani**

(Parere all'Assemblea sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore Mazzaracchio, illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, come modificato dalla Commissione di merito, segnalando l'assenza di osservazioni sia sul testo che sugli emendamenti.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

**(2824) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sono necessari chiarimenti sull'articolo 3, comma 9, in base al quale le somme stanziare dagli articoli 1 e 2, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo: con riferimento a quest'ultimo aspetto, rileva, peraltro, che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza dovrebbero andare in economia, in base ai principi della contabilità pubblica. Analogamente, chiarimenti devono essere acquisiti in ordine al comma 10 del medesimo articolo 3, ove si prevede la possibilità di impegnare nel corso del 2011 residui non impegnati degli stanziamenti previsti da precedenti disposizioni: anche in tal caso, sarebbe necessario evitare la violazione dei principi di contabilità pubblica. Fa presente poi la necessità di acquisire conferma della disponibilità delle risorse stanziare dalle disposizioni richiamate dal comma 11 dell'articolo 3, con particolare riguardo a quelle di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 102 del 2010, atteso che si tratta di autorizzazioni di spesa per l'esercizio 2010 che, se non impegnate in tale anno, dovrebbero andare in economia. Con riguardo al comma 31 dell'articolo 4, riscontra la necessità di acquisire chiarimenti sulle modalità di calcolo delle unità navali oggetto di cessione gratuita al Governo di Panama; più in generale, va precisata l'intera procedura che ha determinato l'operazione. Ritiene inoltre necessario valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 5, onde prevenire l'insorgenza di aggravii di spesa derivanti dall'istituzione dei Nuclei militari di protezione. In merito all'articolo 10, comma 1, fa presente la necessità di acquisire

conferma della disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, richiamato dalla lettera *a*). In merito alla lettera *b*) del medesimo comma, va accertato che il richiamo normativo debba intendersi riferito al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui non è chiaro il rifinanziamento, previsto per il 2009, e rispetto al quale occorre altresì avere conferma circa la disponibilità delle risorse. In relazione al comma 2 dell'articolo 10, riscontra la necessità di richiedere conferma della disponibilità delle risorse del Fas, per la quota parte destinata al Fondo per il sostegno all'economia reale. Da ultimo, va acquisita conferma della disponibilità delle maggiori entrate poste a copertura degli oneri quantificati dal comma 3 del medesimo articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ritiene necessario acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 1.2, 2.10 (in cui, peraltro, manca la corrispondenza tra la cadenza temporale dell'onere e quella relativa alla copertura), 2.12, 2.13, 4.3, 6.2 e 6.3. Potrebbero comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.3, 2.1, 4.1, 5.0.2 e 8.1. In relazione alla proposta 1.4, non appare chiara l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie a realizzare l'intervento previsto dall'emendamento. Ritiene poi opportuno valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.1, che comporta la possibilità di conservare nel conto dei residui le somme relative ai fondi per la cooperazione allo sviluppo, così restringendo la portata abrogativa dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha soppresso tutte quelle norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate al termine dell'esercizio precedente. Analoga valutazione richiede la proposta 8.2. Ritiene altresì necessario verificare i profili di onerosità dell'emendamento 4.0.1. Riscontra inoltre l'esigenza di valutare la congruità della copertura finanziaria degli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.05 (che recano una copertura sul bilancio), 4.0.6, 4.0.7 e 5.0.1. L'emendamento 5.1 deve essere valutato in relazione al testo. Ritiene, infine, opportuno acquisire chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 10.1.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il ministro CALDEROLI comunica che sono in corso di conclusione i lavori di un tavolo tecnico-politico convocato al fine di apportare alcuni correttivi alla versione iniziale dell'atto del Governo n. 365, ritenendo pertanto che nella giornata di domani il Governo sarà in grado di presentare alla Commissione la bozza del nuovo testo.

Il senatore VACCARI (*LNP*), relatore per l'atto del Governo n. 365, si riserva di svolgere la relazione, non appena saranno pervenute le proposte correttive testé annunciate dal ministro Calderoli.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **Sottocommissione per i pareri**

### **155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

LUSI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**(2326) Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge consente all'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI) di partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille sia per la parte relativa alle scelte operate dai contribuenti sia per la parte destinata allo Stato. A tale ultimo riguardo, per escludere eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato, occorre acquisire conferma che la quota delle scelte non espresse che attualmente viene riattribuita allo Stato sia oggetto completamente di devoluzione alla diretta gestione statale, escludendo, quindi, che una quota parte di esse affluisca all'entrata di bilancio. In secondo luogo, posto che larga parte delle risorse di competenza statale dell'otto per mille sono state utilizzate in differenti occasioni (missioni internazionali nel 2009) a copertura di altri provvedimenti, occorre acquisire conferma che la quota da attribuire all'UCEBI, a scapito di quella attualmente disponibile allo Stato, non determini il venir meno di risorse attualmente impiegate a copertura di ulteriori atti legislativi.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come i profili di criticità evidenziati dal Relatore possano trovare facile soluzione, atteso che gli effetti fi-

nanziari del provvedimento appaiono nulli, in quanto viene riproposto, per quanto riguarda la quota delle scelte non espresse, lo stesso meccanismo di riattribuzione previsto dalle altre leggi di intesa con confessioni religiose.

Il sottosegretario GENTILE si riserva comunque di fornire le precisazioni richieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1909) Nuova disciplina del commercio interno del riso**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di fornire alcune precisazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il senatore MERCATALI (*PD*) sollecita l'esame del testo unificato dei disegni di legge n. 466 e abbinati, all'esame della 6<sup>a</sup> Commissione, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di acquisire la relazione tecnica su tale testo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 19 luglio 2011

### **Sottocommissione per i pareri**

**56<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FERRARA**

*Orario:dalle ore 14,45 alle ore 15*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

**(2824)** *Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria: parere favorevole.*

**Plenaria**

**275<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLE AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 437 E CONNESSI IN MATERIA DI BANCHE POPOLARI E SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI*

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'audizione in Ufficio di Presidenza lo scorso 13 luglio dell'avvocato Roberto Pinza e dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 437 e connessi, in materia di banche popolari. Avverte quindi che i documenti depositati dai rappresentanti dei consumatori e acquisiti nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che i documenti acquisiti nel corso di audizioni, anche informali, svolte dall'inizio della legislatura sono disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BALDASSARRI rende noto che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si appresta a esaminare un testo modificato dello schema di decreto legislativo n. 365, predisposto dal Governo. D'intesa con il relatore Mura, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, affinché la Commissione possa valutare la portata della nuova proposta governativa, invitando sin d'ora lo stesso relatore a procedere a un'ulteriore esposizione, a integrazione della relazione già svolta, sulle modifiche che saranno apportate allo schema di decreto legislativo, con specifico riferimento ai profili di competenza della Commissione.

La Commissione concorda e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(437) COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative**

**(709) BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari**

**(799) COSTA.** – *Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative*

**(926) LANNUTTI ed altri.** – *Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(940) GERMONTANI ed altri.** – *Disposizioni in materia di banche popolari cooperative*

**(1084) Paolo FRANCO ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente BALDASSARRI, ricordando i numerosi elementi di riflessione emersi nel corso delle audizioni informali svolte, ritiene opportuno che la Commissione valuti le modalità procedurali più opportune – anche con la costituzione di un Comitato ristretto – per definire una proposta di testo unificato dei disegni di legge da sottoporre successivamente alla Commissione plenaria. Ritiene che la Commissione debba pronunciarsi formalmente su tale proposta nel corso della seduta di domani, stante l'assenza della relatrice, senatrice Bonfrisco.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione concorda e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

##### **Proposta di indagine conoscitiva sulla riforma fiscale**

Il presidente BALDASSARRI ritiene opportuno che la Commissione possa procedere a ulteriori approfondimenti e riflessioni sul significato e l'opportunità della proposta di indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, in vista del raggiungimento di un'auspicata condivisione dei contenuti e delle finalità della stessa. Propone pertanto di rinviare l'esame della proposta alla seduta di domani, già convocata alle ore 15,30.

La Commissione concorda.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) evidenzia come dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sulla cosiddetta «P4» stia emergendo un quadro oltremodo preoccupante sul coinvolgimento della Guardia di finanza.

Dopo aver ricordato che un anno fa le Commissioni 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite hanno modificato i criteri di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza, esprime il timore, in base alle notizie di stampa relative all'inchiesta in corso, che vi sia il rischio di un'attenuazione dei controlli e delle verifiche fiscali da parte della Guardia di finanza nei confronti di determinate imprese, le quali sarebbero poste in condizione di conoscere in anticipo tempi e modalità di espletamento dei predetti controlli, in modo da potersi premunire contro di essi. Risulta quindi fondato il pericolo che vi siano modalità di controllo fiscale particolarmente rigorose, se non vessatorie, nei confronti delle piccole e medie imprese e modalità più attenuate nei confronti dei soggetti economici più importanti.

Propone quindi alla Presidenza di programmare un'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, affinché egli possa fornire le necessarie rassicurazioni alla Commissione circa il corretto espletamento dei compiti istituzionali ad essa attribuiti. Sottolinea infatti che quanto è emerso in sede di indagine da parte della magistratura mette a rischio anche gli stessi risultati della lotta all'evasione.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) ritiene opportuno richiamare la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito: sottolinea infatti che tale Documento rafforza l'urgenza di avviare quanto prima, auspicabilmente già a partire dalle prossime settimane, l'esame del disegno di legge n. 2714, a prima firma del senatore Lauro, assegnato in sede referente alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite e recante misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse.

Il presidente BALDASSARRI, considerate le richieste testè avanzate, ritiene opportuno sottoporle alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da riunire al termine della seduta plenaria già convocata per le ore 15,30 di domani. In tale sede egli ritiene opportuno che si proceda a definire il calendario dei lavori per le prossime settimane fino alla sospensione dell'attività parlamentare per la pausa estiva e a individuare le priorità per la successiva ripresa dei lavori. Tra esse segnala in particolare l'avvio dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, che dovrebbe essere conclusa in tempi ragionevolmente brevi, non oltre la fine dell'anno in corso. Nella predetta riunione dell'Ufficio di Presidenza sarà naturalmente possibile valutare il seguito dell'*iter* degli altri disegni di legge già all'ordine del giorno della Commissione.

#### CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BALDASSARRI comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà, per la programmazione

dei lavori, al termine della seduta plenaria della Commissione delle ore 15,30 di domani.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 19 luglio 2011

**Plenaria**

**316<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Villari.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2548) Deputato BARBIERI ed altri. – Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 23 marzo 2011.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.0.1, sottolineando l'urgenza di reintegrare i fondi destinati agli istituti culturali.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 è respinto.

Concluso l'esame degli emendamenti, il senatore RUSCONI (PD) chiede una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45.*

Il senatore RUSCONI (*PD*) annuncia l'astensione del suo Gruppo. Pur considerando favorevolmente qualunque risorsa destinata al settore della cultura, critica infatti la scelta di concentrare il finanziamento solo su alcuni istituti. Non a caso, ricorda, il suo Gruppo ha chiesto quanto meno di allargare la platea dei beneficiari, ovvero di rivederne l'elenco. Registra quindi con rammarico la totale chiusura dell'Esecutivo e della sua maggioranza, nonostante l'esiguo aggravio economico recato dalle proposte del Gruppo Partito Democratico. Stigmatizza perciò l'incapacità del Governo di recepire una visione più ampia, più costruttiva e maggiormente rispondente alle effettive esigenze del comparto, negando l'assenso anche al finanziamento di istituti prestigiosi come l'Accademia della Crusca.

Nel ribadire che la contrarietà non si rivolge certamente ad un intervento che comunque restituisce, sia pure solo in parte, risorse ai beni culturali, deplora pertanto le modalità adottate, che non hanno consentito di dare alcuna risposta a suggerimenti ampiamente condivisi.

Anche il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara l'astensione del suo Gruppo, deplorando che un tema così delicato sia stato affrontato in maniera così sbagliata. Il giudizio sugli istituti che svolgono ricerca sul Medioevo è senz'altro positivo; tuttavia, ve ne sono molti altri con pari dignità, che occorre salvaguardare con altrettanta attenzione. Egli si rammarica perciò che il Ministro non abbia voluto accogliere l'invito avanzato dall'opposizione, nel corso delle dichiarazioni programmatiche recentemente esposte alla Commissione, di ritirare il disegno di legge in esame e di sostituirlo con una proposta più articolata.

Il senatore PITTONI (*LNP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara di comprendere le considerazioni critiche svolte dall'opposizione. Ciò nonostante, alla luce dell'importanza dell'attività svolta dagli istituti in questione, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

In dissenso dal suo Gruppo, la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara voto contrario, non certo per opporsi al finanziamento di istituti senz'altro benemeriti, quanto per esprimere il suo disagio di parlamentare nei confronti di modalità di contribuzione assai poco trasparenti. Ritiene infatti che il Parlamento non possa essere responsabile dell'esclusione o inclusione di istituti dal finanziamento sulla base di criteri a tutt'oggi non chiariti.

Esprime peraltro l'auspicio che in Aula la maggioranza e il Governo cambino atteggiamento e manifestino disponibilità nei confronti di qualche emendamento volto a sostenere anche altre istituzioni di prestigio.

Anche il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara il suo voto contrario, in dissenso dal suo Gruppo, censurando fortemente l'azione del Governo.

Anche se giudica assai apprezzabile l'attività svolta dalle quattro realtà finanziate, ritiene infatti che non si possa tacere il problema più complessivo degli istituti culturali, costantemente defianziati dall'Esecutivo in carica. Nel caso specifico, la Commissione bilancio aveva peraltro espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico. Ciò nonostante, il Ministero ha dichiarato il proprio parere contrario, sostenendo che la copertura non fosse convincente. Nel sottolineare come essa fosse assicurata attraverso un taglio dei costi della politica, deplora che il Ministero non ne abbia comunque trovata un'altra, né abbia chiarito quale politica intenda perseguire nei confronti degli istituti culturali. Lamenta perciò che si sia persa un'occasione e ribadisce il proprio fermo dissenso rispetto al metodo adottato, augurandosi che almeno in Aula si registri un diverso atteggiamento.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore de Eccher a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

*(518) ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

*(539) PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

*(912) BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

*(1451) ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

*(1693) ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

*(2276) CAMBER e STIFFONI. – Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica*

*(2406) STIFFONI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati*

*(2415) SBARBATI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti per il settore italiano dell'alta formazione artistica e musicale*

*(2675) STIFFONI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta formazione musicale e coreutica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il senatore VITA (PD) richiama l'attenzione della Commissione sullo sciopero della fame condotto ormai da settimane da docenti e studenti dell'Accademia di belle arti di Roma per protestare contro lo stallo del com-

pletamento della riforma di Accademie e Conservatori. Al riguardo, nel sottolineare il rilievo dell'iniziativa, che non deve affatto essere sottovalutata, invoca tutte le forze politiche affinché si impegnino per dare un segnale positivo al comparto e giungere così ad interrompere la spirale negativa. A tal fine, occorre tuttavia che almeno la Commissione bilancio esprima il proprio parere sui disegni di legge in titolo. Sollecita perciò una chiara assunzione di responsabilità.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei (n. 377)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore PROCACCI (*PD*), il quale invita anzitutto a distinguere fra le università che hanno già avviato un processo di risanamento, che non deve a suo avviso essere interrotto per non annullare il vantaggio conseguito, e quelle che si trovano in una fase di difficoltà iniziale. Quanto a queste ultime, sottolinea l'esigenza di evitare che esse subiscano il pesante condizionamento di una dichiarazione di dissesto, che potrebbe avere ricadute fortemente negative ad esempio sul numero di immatricolazioni. In questi casi, ritiene dunque preferibile riferirsi a «condizioni finanziarie speciali» piuttosto che a «dissesto».

Dopo aver suggerito di attribuire i poteri di iniziativa al Ministero anziché al collegio dei revisori dei conti, propone di escludere dalla procedura le università non statali, stante il quasi irrilevante contributo dello Stato a loro favore.

Chiede infine che di tali considerazioni il relatore tenga conto nella redazione del parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

##### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (n. COM (2011) 289 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Nel dibattito interviene il presidente POSSA (*PdL*), il quale rileva anzitutto come la direttiva in questione ampli cospicuamente le possibilità di

utilizzo delle opere orfane le quali, pur protette dal diritto di autore, sono riferibili ad autori sconosciuti o non rintracciabili, secondo la puntuale definizione dell'articolo 2. Si tratta di un patrimonio assai vasto, di cui l'articolo 1, paragrafo 2, reca un elenco analitico. La direttiva consente quindi di compiere un importante passo avanti per la diffusione di queste opere da parte di una estesa gamma di fruitori, individuati dall'articolo 1, paragrafo 1. Il successivo articolo 6 indica poi gli usi consentiti delle opere orfane, fra cui egli sottolinea la messa a disposizione e la riproduzione anche mediante digitalizzazione. Ulteriori forme di utilizzazione possono poi essere autorizzate dagli Stati membri, subordinatamente a specifiche condizioni elencate nell'articolo 7. Al riguardo, egli rileva peraltro un'imprecisione lessicale al punto 4, che si augura venga corretta nella stesura definitiva. Quanto al punto 5, registra invece una certa ambiguità in ordine al limite temporale entro cui gli eventuali aventi diritto possano avanzare le proprie pretese e ne auspica una più precisa individuazione. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 7 attribuisce infine agli Stati membri la facoltà di scegliere le modalità di autorizzazione e di disporre liberamente degli introiti non reclamati. In proposito, egli critica tuttavia la scelta di caricare comunque sul fruitore anche diritti non reclamati, che finirebbero poi nelle casse dello Stato. Si tratta a suo avviso di una imposizione discutibile, che rende inutilmente oneroso l'utilizzo di alcune opere orfane.

Dopo aver lamentato la scarsa chiarezza dell'articolo 9, sollecitando una riformulazione, rileva la completezza dell'allegato richiamato dall'articolo 3, paragrafo 2, nel quale sono elencate tutte le fonti la cui consultazione può consentire di individuare l'autore di un'opera presunta orfana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA POSSIBILITÀ DI PROROGARE GLI INCARICHI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI*

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) pone l'accento sulle difficoltà in cui verranno presto a trovarsi i dirigenti scolastici, a seguito delle misure di dimensionamento recate dalla recente manovra economica ed in attesa dell'espletamento dei nuovi concorsi, i cui tempi e modalità sono ancora incerti. Chiede quindi al Governo di valutare la possibilità di disporre una proroga, in considerazione dell'importanza dell'attività svolta.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) conviene che si tratti di un problema effettivo, che tuttavia rischia di far lievitare la spesa pubblica. Qualora fossero disponibili le risorse, si associa comunque all'appello affinché sia garantita una migliore funzionalità della scuola.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 19 luglio 2011

**Plenaria**

**304<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*La seduta inizia alle ore 16.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia invitato con la massima sollecitudine a riferire in Commissione in merito alle dimissioni del commissario straordinario Alitalia, professor Augusto Fantozzi, nonché sulla riorganizzazione dell'ANAS S.p.A. prevista dall'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 19 luglio 2011

**Plenaria****245<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA MISSIONE DEI SENATORI ANDRIA E PICCIONI A BRUXELLES**

Il senatore ANDRIA (PD) prende la parola per riferire in merito alla missione a Bruxelles, a cui ha partecipato il 12 luglio scorso insieme al senatore Piccioni, in occasione della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale (AGRI) del Parlamento europeo su «La politica agricola comune all'orizzonte del 2020».

In particolare, evidenzia che le tematiche principali emerse nel corso del predetto evento attengono al *budget* finanziario complessivo destinato alla politica agricola comune – in merito al quale il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha sottolineato l'esigenza di un rafforzamento – alla sicurezza dei prodotti agroalimentari, alla materia dei pagamenti diretti – in ordine ai quali è stata sollevata dal relatore l'esigenza di una più equa distribuzione di tale misura tra i vari paesi dell'Unione e, in particolare, tra i paesi di nuova adesione e i restanti e tra territori regionali all'interno di ciascun Stato – al *greening* della PAC e al cosiddetto *capping*, ed infine al sostegno della ricerca e dell'innovazione volta ad aumentare la produttività e ad affrontare in tal modo la sfida globale della denutrizione nei paesi in via di sviluppo.

Altre materie trattate nel corso dell'evento in questione attengono al settore del tabacco, a quello vitivinicolo, all'agricoltura biologica ed infine alle aree montane.

Il senatore Andria fa presente che, intervenendo nel corso del predetto incontro, ha posto l'accento sul contributo che il Senato della Repubblica italiana ha dato, attraverso l'approvazione di apposite mozioni in ordine alla materia in questione, concorrendo in tal modo alla defini-

zione di una posizione nazionale condivisa in merito alle prospettive di riforma della PAC. L'oratore precisa inoltre che, nel corso del predetto intervento, ha sottolineato la centralità del tema dell'occupazione anche in ambito agricolo ed ha altresì evidenziato che la PAC deve incentrarsi sugli attuali strumenti (pagamenti diretti, misure di mercato e assi dello sviluppo rurale) secondo una nuova articolazione che miri alla semplificazione delle procedure, alla finalizzazione degli interventi a favore degli agricoltori professionali, alla valorizzazione del ruolo del settore agricolo per la crescita economica e l'occupazione e quale insostituibile strumento di salvaguardia ambientale, alla qualificazione dell'attività agricola per fronteggiare adeguatamente le sfide globali, alla ricerca e all'innovazione tecnologica, al sostegno all'imprenditorialità femminile e giovanile.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea l'esigenza che l'Italia segua con attenzione il negoziato in corso in merito alla riforma della PAC, stabilendo rapporti con taluni paesi il cui tessuto agricolo produttivo presenti delle contiguità e delle analogie rispetto a quello italiano, in modo tale da favorire la costituzione di minoranze di blocco ed evitare in tal modo che possano essere accolte in ambito europeo soluzioni e proposte inidonee o addirittura dannose per gli interessi dell'agricoltura nazionale.

Il senatore ANDRIA (PD) precisa brevemente che in occasione dell'evento in questione è emerso un atteggiamento di apertura della Francia e della Germania rispetto alle istanze italiane.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(2735) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare**

(Esame e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (PdL) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che il panorama complessivo dei settori produttivi italiani sta attraversando momenti di difficoltà, a volte più profonda, tanto da poter configurare in certi casi una vera e propria crisi.

Una situazione apertamente critica è senza dubbio quella riguardante il settore agricolo ed agroalimentare, che si trova ad affrontare problematiche di ordine economico e normativo.

Se da un lato è vero che, quanto al primo aspetto, l'attività imprenditoriale deve fronteggiare situazioni decisamente impegnative in relazione a un mercato sempre più competitivo, anche a causa delle sfide fondamentali collegate alla modernizzazione e alla globalizzazione, è altresì incontestabile, tanto da costituire la comune convinzione del mondo agricolo nei suoi esponenti, che sotto l'aspetto normativo il peso della burocrazia condiziona negativamente la vita e l'economia delle imprese agricole,

operate da oneri amministrativi che hanno raggiunto livelli sempre meno sopportabili.

La presenza di procedure amministrative troppo onerose – prosegue la relatrice – rischia di sovraccaricare un settore che affronta le grandi difficoltà già citate legate all'incremento continuo della concorrenza, alla globalizzazione, alla contrazione dei consumi.

Il quadro degli adempimenti burocratici appare ancor più grave se rapportato agli altri paesi membri dell'Unione, rispetto ai quali la macchina burocratica italiana appare decisamente più complicata, anche con riferimento a tutti gli elementi introdotti nel momento di recepimento delle direttive.

In relazione a quanto detto – prosegue la relatrice – si pone pertanto l'esigenza di un riallineamento del quadro italiano rispetto a quello dell'Unione europea la quale, attraverso diversi atti e relazioni, anche recentemente ha riconosciuto l'eccesso di burocrazia come ostacolo alla crescita imprenditoriale dell'agricoltura, stabilendo altresì in questo senso l'obiettivo di ridurre il peso degli oneri amministrativi a breve scadenza.

Lo snellimento delle procedure, anche utilizzando gli strumenti già a disposizione, appare una necessità assoluta per il sistema agricolo e agroalimentare, che deve essere dotato di un quadro normativo efficiente tale da costituire un riferimento equo e razionale per tutti gli operatori.

L'opera di semplificazione di cui il comparto necessita – prosegue la relatrice – deve essere proposta e sostenuta dalle istituzioni, a ciò competenti, con interventi caratterizzati da rapidità e da spirito innovativo, tali da configurare una vera spinta per contribuire al rilancio della competitività di un settore di primaria rilevanza, ed in tal senso opera il disegno di legge in esame.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1, in materia di figure soggettive operanti in agricoltura, dispone che i requisiti dell'imprenditore agricolo professionale vengano accertati, alla luce di una necessaria razionalizzazione in materia di controlli, esclusivamente dalle regioni. Si prevede inoltre, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio con cui vengano individuate le modalità di accertamento dei requisiti.

L'articolo 2 – prosegue la relatrice – al fine di razionalizzare il sistema delle assunzioni da parte di gruppi di imprese agricole, prevede che le imprese di uno stesso gruppo o riconducibili allo stesso proprietario, o facenti capo ad uno stesso nucleo familiare possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per prestazioni lavorative presso le relative aziende. La disposizione prevede inoltre che i datori di lavoro rispondano in solido alle obbligazioni che scaturiscono dai relativi contratti, mentre le modalità e le procedure per l'assunzione verranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 3, allo scopo di ridurre gli adempimenti burocratici riguardanti le modalità di assunzione di più lavoratori a tempo determinato, intende assolvere l'imprenditore agricolo dall'obbligo di comunicazione di assunzione individuale e sostituirla con una comunicazione d'assunzione

plurima, contenente i dati strettamente necessari all'identità dei soggetti e alla tipologia contrattuale.

Al fine di snellire le procedure riguardo l'assunzione di cittadini extracomunitari, sempre più spesso occupati in agricoltura soprattutto per attività stagionali, l'articolo 4 – prosegue la relatrice – prevede procedure più celeri per il lavoratore extracomunitario che abbia svolto attività lavorativa in un'azienda agricola l'anno precedente e sia poi reimpiegato nella stessa. La semplificazione prevista si basa sul principio del silenzio-assenso in relazione alla richiesta di nulla osta presso lo sportello unico per l'immigrazione. Inoltre, il lavoratore extracomunitario può prestare la sua attività lavorativa anche a più datori di lavoro oltre il primo, per periodi di lavoro successivi, ed in questa ipotesi è esonerato dal rientro nel Paese d'origine per un nuovo visto. Tale misura di semplificazione è utile soprattutto per quelle situazioni in cui il lavoratore straniero proviene da paesi lontani ed è conseguentemente assoggettato a rilevanti spese di viaggio per il rientro.

L'articolo 5 statuisce che, in materia di sicurezza sul lavoro per gli operai a tempo determinato, gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria si intendono rispettati con il rilascio di un certificato di validità biennale, a seguito di una visita effettuata presso i servizi di medicina del lavoro delle ASL di appartenenza con relativo giudizio di idoneità all'attività lavorativa agricola.

L'articolo 6 – prosegue la relatrice – interviene in merito alla valutazione dei rischi nelle aziende agricole che occupano fino a dieci dipendenti, stabilendo che, con riferimento a determinati rischi, la suddetta valutazione deve essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate da norme di buona tecnica e prassi.

L'articolo 7 interviene sulle disposizioni di primo soccorso nei luoghi di lavoro per le aziende agricole che, secondo la legge vigente, con numero di dipendenti superiore a cinque vengono equiparate alle imprese che svolgono attività ad alto rischio. La disposizione intende riportare le norme in questione ad ambiti più adeguati per le aziende agricole.

L'articolo 8 statuisce che, in tema di certificato di prevenzione incendi, siano fissate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle linee guida da applicarsi alle attività agricole e alle industrie agroalimentari a rischio medio e basso.

L'articolo 9 – prosegue la relatrice – riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli allevamenti. La disposizione modifica l'allegato IV (parte quinta) del decreto legislativo n. 152 del 2006, in modo da estendere l'esonero dall'obbligo di autorizzazione per categorie ulteriori di allevamenti rispetto a quelle attualmente esentate.

L'articolo 10 propone di attuare, in considerazione delle irrilevanti emissioni prodotte da impianti di essiccazione di cereali, medica e semi, un regime autorizzativo semplificato, prevedendo in particolare una categoria di impianti totalmente esonerati che rientrino in determinati limiti.

Gli articoli successivi contengono disposizioni in materia di rifiuti in agricoltura.

L'articolo 11 ha ad oggetto il trasporto dei rifiuti derivanti da attività agricola, prevedendo che i rifiuti prodotti in un'area esterna a quella aziendale, di cui abbia la disponibilità l'imprenditore, si intendono prodotti presso la sede legale dell'azienda. In quest'ultima i rifiuti verranno temporaneamente collocati, e per il trasporto deve essere compilata una scheda Sistri Area-movimentazione.

L'articolo 12 – prosegue la relatrice – obbedisce alla stessa *ratio* dell'articolo precedente avendo però ad oggetto i rifiuti agricoli prodotti dall'imprenditore socio di un ente mutualistico.

L'articolo 13, riguardante l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, prevede che le imprese agricole che svolgono attività di trasporto di rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotte siano ritenute non professionali e quindi esonerate dall'iscrizione all'albo nazionale, salvo che per limiti quantitativi giornalieri o annui.

L'articolo 14 interviene estendendo la nozione di digestato di qualità anche a quello non proveniente da rifiuti.

L'articolo 15 – prosegue la relatrice – dispone a regime l'esonero dall'iscrizione al Sistri per le imprese agricole, attualmente previsto fino al 2011.

L'articolo 16 esonera dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti gli imprenditori agricoli che trasportano rifiuti non pericolosi di propria produzione.

L'articolo 17 stabilisce che, in tema di deposito temporaneo di rifiuti sanitari prodotti da attività agricola, vengano applicate le norme generali in materia.

L'articolo 18, in tema di autorizzazione integrata ambientale, intende ridurre i tempi a disposizione dell'ente competente per istruire e provvedere alla pratica di variazione di impianto richiesta da un produttore.

I successivi tre articoli – prosegue la relatrice – vertono per diversi aspetti sulla materia dei contratti agrari.

L'articolo 19 precisa che, ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico, si considerano organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale quelle rappresentate in seno al CNEL.

L'articolo 20 riserva gli strumenti della prelazione agraria o del riscatto agrario ai coltivatori diretti in quanto in possesso di una reale vocazione agricola, testimoniata dall'iscrizione almeno biennale al registro delle imprese.

L'articolo 21 introduce un forte snellimento procedurale in caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari, prevedendo che il tentativo di conciliazione sia instaurato, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.

L'articolo 22 – prosegue la relatrice – dispone che le organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale possono attivare lo sportello telematico dell'automobili-

sta, al fine di fornire consulenza per la circolazione delle macchine agricole.

L'articolo 23 è volto a qualificare il ruolo delle Agenzie per le imprese nel settore dei procedimenti di interesse agricolo, con la funzione attiva di indire la conferenza dei servizi fornendo supporto organizzativo e gestionale.

L'articolo 24 – prosegue la relatrice – è finalizzato a ridurre i termini, dimezzandoli, per la formazione del silenzio assenso riguardo alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola.

L'articolo 25 introduce norme di interpretazione autentica a efficacia retroattiva, volte a chiarire aspetti applicativi riguardo l'istituto del silenzio assenso, modalità di conclusione dei contratti tra imprese agricole e pubblica amministrazione e, infine, l'uso degli stabilimenti dei consorzi agrari utilizzati per la fornitura di servizi alle imprese agricole.

Lo scopo dell'articolo 26 – prosegue la relatrice – è di razionalizzare le procedure di assegnazione dei terreni pubblici ad uso agricolo, agevolando l'interesse dei coltivatori diretti, con ulteriore criterio preferenziale per i giovani imprenditori agricoli.

L'articolo 27, in materia di comunicazione unica della nascita dell'impresa, è volto a introdurre un modello unico e semplificato di comunicazione, limitando le informazioni e rimuovendo le ripetizioni.

L'articolo 28 risponde all'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il sistema dei controlli amministrativi verso le imprese agricole, peraltro già in massima parte soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato.

L'articolo 29 – prosegue la relatrice – propone norme di semplificazione in merito alle procedure dichiarative per l'accesso ai contributi comunitari, specificando per le Pubbliche Amministrazioni interessate l'obbligo di un'adeguata informazione e dell'utilizzo di strumenti telematici riguardante atti e documenti.

L'articolo 30 dispone che le imprese già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione, di una comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa, non sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, con particolare riferimento alla dichiarazione alle ASL, necessaria per la registrazione.

L'articolo 31 – conclude la relatrice – contiene disposizioni relative a determinati aspetti in materia di acquacoltura, e più precisamente l'utilizzo dell'acqua degli impianti per produrre energia, l'utilizzo dei residui dell'acqua, l'adeguamento della disciplina dei canoni relativi all'acquacoltura. Inoltre con decreto ministeriale dovranno essere stabilite delle disposizioni finalizzate alla semplificazione delle procedure di rilascio e rinnovo di concessione di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

Il senatore PERTOLDI (*PD*) sottolinea brevemente l'esigenza di coordinare l'esame del disegno di legge in titolo con quello attinente

allo schema di decreto legislativo relativo al Codice agricolo, attualmente all'esame della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 122**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO L'ITALIA  
ZOOTECNICA, SULLA SITUAZIONE DELLA ZOOTECNIA BOVINA*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 19 luglio 2011

**Plenaria****238<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIULIANO*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2824) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) illustra il disegno di legge, ravvisando gli aspetti di competenza della Commissione negli articoli 3, commi 7 e 14, e 6.

In particolare, il comma 7 dell'articolo 3 consente al Ministero degli esteri di conferire incarichi temporanei di consulenza a personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché in possesso di specifiche professionalità, e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di legge vigenti. Gli incarichi vanno affidati secondo il principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi.

Il successivo comma 14 novella l'articolo 31 della legge n. 49 del 1987, sull'utilizzo dei volontari in servizio civile per attività di cooperazione. Le ONG che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo possono impiegare cittadini dell'UE applicando la normativa generale italiana in materia di lavoro.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali, definendo l'attribuzione di alcune tipologie di indennità, oltre ad una disciplina del trattamento assicurativo e pensionistico

del personale nei casi di decesso, invalidità o infermità per causa di servizio.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

I senatori ROILO (*PD*) e CASTRO (*PdL*) convengono con la proposta.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

**(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010**

**(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Nell'introdurre l'esame congiunto, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), riferendosi al disegno di legge n. 2804, ricorda che lo stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno 2011 recava spese, in previsioni di competenza, per 82.022 milioni di euro con un'autorizzazione di cassa pari a 82.037 milioni di euro. Queste previsioni iniziali subiscono alcune modifiche derivanti dalle variazioni introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2011 e da quelle proposte con il disegno di legge di assestamento.

In merito alle disposizioni riguardanti il rendiconto generale (disegno di legge n. 2803), fa presente che la gestione 2010 si è svolta in base alle disposizioni normative recate dalla legge n. 192 del 2009, che in materia di flessibilità di bilancio ha reso possibili le sole variazioni tra autorizzazioni di spesa e possibilità di operare variazioni compensative, nell'ambito delle missioni di ciascun Ministero.

Esaminando la spesa per missioni e programmi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, segnala che la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» ha evidenziato impegni per 25.640 milioni di euro, destinati al finanziamento dei programmi concernenti l'assistenza sociale per 19.615 milioni e per la protezione di particolari categorie per 5.344 milioni, mentre quella «Politiche previdenziali» ha manifestato impegni per 77.274 milioni di euro, finalizzati esclusivamente al finanziamento del programma concernente la previdenza obbligatoria e complementare e la sicurezza sociale. Contestualmente, in materia di cassa, la missione «Politiche previdenziali» mostra pagamenti per 67.504 milioni di euro e quella «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» per complessivi 25.400 milioni.

Conclusivamente, propone di esprimere un parere non ostativo alla Commissione bilancio sia sul disegno di legge n. 2803 che sul disegno di legge n. 2804.

La senatrice GHEDINI (*PD*) chiede di rinviare il dibattito, al fine di consentire un adeguato approfondimento dei dati esposti, anche con riferimento alla manovra di stabilizzazione finanziaria recentemente approvata dalle Camere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (n. COM (2011) 336 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

La senatrice BLAZINA (*PD*) chiede di rinviare il dibattito, onde acquisire le osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 19 luglio 2011

### **Sottocommissione per i pareri**

**48<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**RIZZI**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (n. 378): osservazioni favorevoli.**

### **Plenaria**

**271<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (n. COM (2011) 353 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata per la prima volta a dover esprimere un parere motivato sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità. Prima di soffermarsi sul merito del provvedimento in titolo, reputa opportuno riepilogare la cornice procedurale all'interno della quale la Commissione è tenuta ad agire.

Il Trattato di Lisbona inserisce nel Trattato UE un articolo espressamente dedicato ai Parlamenti nazionali (articolo 13), il quale alla lettera *b*) afferma che uno dei modi con cui i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione è dato dalla «vigilanza sul principio di sussidiarietà e di proporzionalità».

La sussidiarietà e la proporzionalità sono a loro volte definite all'articolo 5 del Trattato UE, all'interno del quale si rileva come il principio di sussidiarietà operi su due livelli. Si prevede innanzitutto che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità è tenuta ad intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (parametro della necessità) e in secondo luogo se questi ultimi possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario (parametro del valore aggiunto o dell'efficacia comparata). L'azione della Comunità non deve comunque andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato (principio di proporzionalità).

Le modalità attraverso cui si esplica il controllo nell'ambito dei Parlamenti nazionali sul principio di sussidiarietà e proporzionalità sono definite all'interno del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità».

In base a tale procedura ciascun Parlamento nazionale (o Camera) può sollevare obiezioni, entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo da parte delle istituzioni comunitarie, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto «*early warning*»). L'obiezione assume la forma di un parere motivato, da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nel quale sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che la proposta in questione non sia conforme ai principi di sussidiarietà. Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (nel sistema italiano ciascuna delle due Camere dispone di un voto) il progetto deve essere riesaminato (cosiddetto

cartellino giallo). Al termine del riesame il progetto in questione può essere, con una decisione motivata, mantenuto, modificato o ritirato.

A questa il Trattato di Lisbona affianca un'ulteriore procedura – cosiddetto «cartellino arancione» – secondo la quale qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta legislativa rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, è previsto che la proposta sia riesaminata dalla Commissione europea e, qualora questa scelga di mantenerla, il parere motivato di quest'ultima, insieme ai pareri contrari dei Parlamenti nazionali, sono sottoposti a Consiglio e Parlamento europeo. Se prima della conclusione della prima lettura, il Consiglio (a maggioranza del 55 per cento dei membri) o il Parlamento europeo (a maggioranza dei voti espressi) ritengono che la proposta legislativa non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, essa non forma oggetto di ulteriore esame.

Per quanto concerne il merito della proposta di regolamento, la Commissione europea si è posta l'obiettivo di rivedere, razionalizzare ed aggiornare la normativa in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, ottenuti cioè attraverso uno speciale processo di fabbricazione al fine di soddisfare le esigenze nutrizionali di categorie specifiche della popolazione. Tali prodotti sono venduti, accompagnati da una menzione di idoneità per lo specifico uso nutrizionale ed il particolare gruppo di popolazione cui l'alimento è destinato: ad esempio, alimenti senza glutine per celiaci, alimenti a base di cereali destinati ai bambini e così via.

A tal fine, la proposta di regolamento si propone di realizzare un intervento composito, basato al contempo sulla parziale abrogazione della cd. «direttiva quadro sugli alimenti dietetici» (direttiva n. 2009/39/CE), alcune norme della quale erano state adottate per la prima volta sin dal 1977, nonché sulla rifusione di quella parte della disciplina previgente che ha prodotto un valore aggiunto al livello dell'UE.

L'applicazione di tale normativa, legata all'evoluzione del mercato ha infatti reso problematica la nozione di «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare»; di conseguenza, la proposta di regolamento, nell'ottica della semplificazione e della migliore regolamentazione, abolisce il concetto di alimenti dietetici ed istituisce un nuovo quadro giuridico, disciplinato da disposizioni generali solo per un numero limitato di categorie ben definite di alimenti, ritenuti essenziali per alcuni gruppi vulnerabili della popolazione, come, ad esempio, alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini ed alimenti da utilizzare sotto la sorveglianza di un medico.

La proposta di regolamento stabilisce espressamente, in via generale, che i prodotti alimentari in titolo possano essere immessi sul mercato, esclusivamente nella forma di prodotti alimentari in imballaggio preconfzionato (articolo 4), soltanto a condizione che soddisfino le disposizioni di cui al documento in oggetto (articolo 3); se conformi alle norme che si propone di adottare, non possano essere oggetto di limitazioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione per motivi connessi alla composizione, alla fabbricazione, alla presentazione o all'etichettatura (articolo

5); debbano soddisfare tutte le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili, in genere, ai prodotti alimentari (articolo 7, paragrafo 1), sulle quali peraltro le norme in via di adozione sono destinate a prevalere in caso di contrasto (articolo 7, paragrafo 2); debbano avere una composizione appropriata a soddisfare le esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati (articolo 9, paragrafo 1), in maniera tale da non metterne in pericolo la salute (articolo 9, paragrafo 2); forniscano ai consumatori informazioni adeguate e non fuorvianti nell'etichettatura, la presentazione e la pubblicità (articolo 9, paragrafo 3).

Aspetti più sostanziali della disciplina (prescrizioni specifiche sulla composizione, sull'utilizzo di pesticidi e sull'etichettatura, presentazione e pubblicità; procedura di notifica per l'immissione sul mercato; prescrizioni in tema di prassi promozionali e commerciali per gli alimenti per lattanti; informazioni da trasmettere sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini), invece, sono demandati ad un successivo, autonomo intervento della Commissione europea (articolo 10, paragrafo 2).

Analogamente, le disposizioni secondo cui ai prodotti alimentari in questione possono essere aggiunti vitamine, minerali, amminoacidi ed altre sostanze, a condizione che «non rappresentino, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, un rischio per la salute dei consumatori» (articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*) e che «siano disponibili per essere utilizzati dal corpo umano» (articolo 11, paragrafo 1, lettera *b*), dovranno essere dettagliate da regolamenti di esecuzione che contengano l'elenco analitico delle sostanze autorizzate.

Ulteriore delega alla Commissione europea è contenuta nell'articolo 2, paragrafo 3, ed ha per oggetto l'adeguamento di alcune definizioni contenute nel medesimo articolo 2 («alimenti per lattanti», «alimenti di proseguimento», «alimenti a base di cereali», «alimenti per bambini» e «alimenti destinati a fini medici speciali»).

Accanto alle sopra citate deleghe «ordinarie» è altresì prevista la possibilità, per la Commissione europea, di adottare misure straordinarie nella forma di atti di esecuzione (articolo 6), qualora un prodotto possa, in maniera evidente, costituire un grave rischio per la salute dell'uomo senza che tale rischio possa essere controllato in maniera soddisfacente dagli Stati membri, nonché di atti delegati, «in caso di rischi sanitari emergenti, se lo impongono imperativi motivi di urgenza» (articolo 10, paragrafo 3, comma 2), secondo la procedura disciplinata dall'articolo 16, che prevede l'entrata in vigore immediata e la permanenza in vigore «fintanto che non venga mossa alcuna obiezione» da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 8, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, con sede a Parma, è investita del compito di esprimere pareri scientifici.

Segnala quindi l'articolo 17, il quale abroga espressamente la normativa previgente dell'Unione. L'abrogazione non sarà però immediata ma avrà effetto a partire da una data successiva di due anni all'entrata in vi-

gore del testo in via di adozione («primo giorno del mese della data di due anni successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento»).

In conclusione, coglie l'occasione per formulare una serie di considerazioni critiche in merito agli effetti della proposta di regolamento sulla legislazione nazionale, in quanto è volta ad abolire la categoria dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, istituendo un nuovo quadro giuridico con riferimento ad un numero limitato di categorie di alimenti, quali ad esempio quelli destinati ai lattanti o da utilizzare sotto la sorveglianza di un medico. Contesta in particolare la proposta di abrogazione del regolamento n. 41/2009 relativa alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. Inoltre tale disciplina è volta a modificare profondamente l'apparato di controlli, disposto dal decreto legislativo n. 111 del 1992, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, incidendo sul regime di vigilanza che riguarda gli aspetti produttivi cui sono sottoposti i prodotti dietetici al fine di garantire pieni livelli di efficienza per l'utente celiaco. Sottolinea quindi il rischio di pregiudicare le esigenze di tutela connesse alla cura del paziente diabetico e celiaco, i quali dispongono dell'alimentazione quale unica terapia per la patologia di cui sono affetti. Inoltre, la proposta di regolamento in titolo rischia di generare un *vulnus* alle norme sull'etichettatura e alla tenuta dei registri volti a garantire la sicurezza alimentare per i pazienti celiaci. Rende altresì noto come, nel corso del dibattito avviato in sede europea in merito alla presentazione della proposta di regolamento, siano emerse forti preoccupazioni sull'arretramento della tutela per le persone affette da celiachia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (n. 379)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore GRAMAZIO (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale reca una nuova disciplina in materia di impiego e di commercializzazione delle acque minerali naturali e delle acque imbotigliate alla sorgente, disciplina che assorbe (confermandola in larga misura) quella vigente, posta dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. Il nuovo atto legislativo è inteso al recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, la quale costituisce un riordino ed una revisione della normativa comunitaria precedente in materia.

Dopo aver preliminarmente osservato che nella premessa dello schema di decreto non figura il concerto del Ministro per gli affari esteri (concerto previsto dalla disciplina di delega), illustra il Capo I, riguardante

le acque minerali naturali, mentre il Capo II concerne le acque imbottigliate alla sorgente.

Dopo aver sottolineato come l'Italia sia nota a livello internazionale per l'elevata qualità delle acque minerali imbottigliate, come riconosciuto anche dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nell'ambito di missioni umanitarie, si sofferma sulle definizioni delle due suddette tipologie di acque, poste dagli articoli 2 e 20. Le acque minerali naturali si differenziano dalle seconde per particolari caratteristiche igieniche, nonché, eventualmente, per proprietà favorevoli alla salute. La valutazione delle caratteristiche delle acque imbottigliate alla sorgente è operata in base alle medesime norme previste per le acque minerali naturali per quanto concerne il profilo geologico ed idrogeologico e quello microbiologico; in merito, invece, al profilo organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico, per le acque imbottigliate alla sorgente l'articolo 20, comma 4, dello schema fa rinvio alla disciplina ordinaria per le acque destinate al consumo umano.

Dà quindi conto dell'articolo 1 dello schema, il quale specifica che le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano nei casi in cui le acque minerali naturali o le acque imbottigliate alla sorgente siano destinate all'esportazione (con la conseguente applicazione, in quest'ultimo caso, della normativa ordinaria per le acque destinate al consumo umano). Tale clausola di esclusione è già presente nell'attuale disciplina sulle acque minerali naturali, mentre nella normativa vigente per le acque imbottigliate alla sorgente si prevedono (nell'ipotesi in oggetto dell'esportazione) solo alcune possibili deroghe, con riferimento alle indicazioni sulle etichette e sui recipienti.

Gli altri articoli del Capo I, concernenti le acque minerali naturali, sono in larga misura analoghi alla disciplina già vigente. Tra le differenze, segnala che: riguardo ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque, l'articolo 3 dello schema rimanda alle prescrizioni tecniche di cui agli allegati della nuova direttiva 2009/54/CE; l'articolo 7, relativo alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego di una sorgente d'acqua minerale naturale, introduce i coordinamenti con la disciplina inerente alla tutela delle acque dall'inquinamento (con riferimento alla sorgente ed al punto di emergenza) e con la normativa sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (con riguardo ai dispositivi di chiusura dei recipienti); nell'articolo 11 dello schema, si sopprime l'obbligo di impiegare recipienti con capacità massima di due litri (resta vietato il trasporto a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale); nell'articolo 12, si prevede come obbligatoria (e non più come facoltativa) l'indicazione (sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali) delle eventuali controindicazioni.

Passa quindi ad illustrare il Capo II, riguardante le acque imbottigliate alla sorgente. Anche per esse, s'introduce, all'articolo 23, comma 1, lettera *a*), il coordinamento con la disciplina inerente alla tutela delle acque dall'inquinamento (con riferimento alla sorgente ed al punto di emergenza), mentre, nella successiva lettera *c*), rileva come non sia inse-

rito il coordinamento con la normativa sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (con riguardo ai dispositivi di chiusura dei recipienti).

Sotto il profilo della formulazione letterale dello schema, osserva che: il summenzionato articolo 1, pur essendo inserito nel Capo I, concerne non solo le acque minerali naturali, ma anche quelle imbottigliate alla sorgente; nell'articolo 7, comma 1, lettera *c*), c'è un refuso all'inizio dell'ultimo periodo; nell'articolo 12, comma 1, lettera *h*), occorrerebbe richiamare l'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anziché l'articolo 14; nel comma 2, lettera *j*), dello stesso articolo 12, c'è un refuso nel predicato verbale; nell'articolo 22, comma 2, dovrebbe essere richiamato il successivo articolo 23, anziché l'articolo 22 medesimo; nell'articolo 29, comma 6, è omesso un termine di disgiunzione dopo il rinvio all'articolo 20; nell'articolo 30, occorrerebbe richiamare l'articolo 29, comma 3, anziché l'articolo 27, comma 3.

Conclusivamente preannuncia un orientamento favorevole, riservandosi di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Il senatore *ASTORE (Misto-ParDem)* interviene incidentalmente per sottolineare l'esigenza di un aggiornamento in merito a ventilate ipotesi di revisione di numerose disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo, attualmente all'esame della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In tal senso, sarebbe opportuno a suo giudizio conoscerne il contenuto affinché la Commissione possa compiutamente tenerne conto in sede di formulazione delle osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il *PRESIDENTE*, nel prendere atto delle considerazioni del senatore *Astore*, coglie l'occasione per ricordare che la Commissione è tenuta ad esprimere osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, quale unica sede istituzionalmente deputata alla decisione di merito.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice BASSOLI (*PD*) esprime preliminarmente l'auspicio che, alla luce delle sollecitazioni promananti dalle Regioni e dagli enti locali, si pervenga ad una profonda revisione dello schema di decreto legislativo in titolo, al fine di superare i profili di dubbia conformità al dettato costituzionale, trattandosi peraltro di una disciplina a suo giudizio gravemente lesiva dell'autonomia regionale.

Passando al merito delle disposizioni, emerge a suo avviso una evidente sproporzione tra i meccanismi sanzionatori, per un verso, e quelli premiali, per altro verso: in particolare, nel ritenere condivisibile l'esigenza di trasparenza connessa alla redazione dell'inventario di fine legislatura, aspetto sovente oggetto di dibattito politico da parte di chi subentra senza che ad esso segua un effettivo accertamento, esprime tuttavia un giudizio fortemente critico sulla mancata configurazione come obbligo – in luogo della mera facoltà – anche nei riguardi delle Regioni non sottoposte ai Piani di rientro.

Formula inoltre una serie di perplessità in merito all'introduzione della fattispecie del grave dissesto finanziario, con riferimento all'ipotesi di mancata redazione o attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, a suo giudizio in aperta violazione dell'articolo 126 della Costituzione, nella misura in cui non si prevede il coinvolgimento della Commissione per le questioni regionali al riguardo. Esprime quindi forti riserve sulle conseguenze cui andrebbe incontro il Presidente della Giunta, nominato Commissario *ad acta*, per fallimento nel proprio mandato di amministrazione dell'ente Regione.

Osserva quindi come tale schema di decreto non appaia coerente con i principi e i criteri direttivi enucleati nell'ambito dell'articolo 17 di cui alla legge delega n. 42 del 2009 improntati ad una logica di gradualità, laddove invece sembrano emergere rilevanti profili di discrezionalità politica nel giudizio governativo. In tal senso, oltre a ravvisare l'esigenza di introdurre opportune forme di diffida o preavviso al fine di consentire agli organi politici di ovviare alle inadempienze, rileva come la decretazione del fallimento politico dovrebbe essere affidata al corpo elettorale.

Dopo aver sottolineato come i casi di ineleggibilità debbano essere disciplinati con modalità essenzialmente diverse, fa presente come la disciplina in materia di premialità risulti assolutamente marginale. Nel preannunciare pertanto un orientamento negativo, esprime l'auspicio che, con il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, siano introdotte le necessarie modifiche al provvedimento in esame.

Il sottosegretario BELSITO, in merito alle osservazioni formulate dal senatore Astore, rende noto che nell'ambito della Commissione bicamerale è in corso una riflessione in merito all'opportunità di talune proposte di revisione del testo in esame. Condivide pertanto l'esigenza di sospendere l'esame in attesa di conoscerne il contenuto.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi di informazione resi dal Rappresentante del Governo, propone di sospendere l'esame in attesa di conoscere eventuali proposte di modifica del testo, aspetti di cui la Commissione potrebbe tenere comunque conto ai fini della formulazione delle osservazioni per i profili di competenza.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1142) BOLDI ed altri.** – *Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

**(573) CAFORIO ed altri.** – *Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'impossibilità del ministro Fazio ad intervenire all'odierna seduta, il seguito dell'esame congiunto è rinviato alle sedute che saranno convocate a partire dalla settimana prossima.

La Commissione prende atto.

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE UNICA SUI DISPOSITIVI MEDICI*

Con riferimento allo schema di decreto ministeriale recante la ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'Atto del Governo n. 338 – il cui *iter* in Commissione si è esaurito con l'espressione di un parere favorevole in data 22 marzo 2011 – il PRESIDENTE rende noto che, a seguito di quanto emerso nel corso del relativo esame in sede consultiva su atti del Governo presso la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha provveduto alla designazione sostitutiva del componente indicato dalla Regione Campania, con la nomina della dottoressa Giovanna Capone in luogo del dottor Raffaele Marzano. Tanto comunica ai fini della presa d'atto da parte della Commissione.

Il senatore COSENTINO (PD) interviene per sottolineare l'esigenza che, prima della formale presa d'atto da parte della Commissione, sia data preliminarmente la possibilità di poter visionare il *curriculum* della dottoressa Capone.

Il PRESIDENTE concorda con l'esigenza rappresentata dal senatore Cosentino e mette a disposizione dei commissari la documentazione richiesta.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 19 luglio 2011

### **Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2302 e connessi**

**Riunione n. 33**

*Relatore: CORONELLA (PdL)*

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15*

*(238) MARTINAT e PONTONE. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi*

*(1458) RAMPONI ed altri. – Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti*

*(1512) LUMIA ed altri. – Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*

*(1525) COSTA. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi*

*(2302) DE LUCA ed altri. – Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale*

*(Seguito dell'esame di una proposta di testo unificato e rinvio)*

### **Plenaria**

**282<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Domenico Zinzi, presidente della provincia di Caserta, il dottor Domenico*

*Gambacorta, assessore all'ambiente della provincia di Avellino, e il dottor Antonio Fasolino, assessore all'ambiente della provincia di Salerno.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti della provincia di Caserta, di Avellino e di Salerno**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 13 luglio scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione dell'onorevole Zinzi, presidente della provincia di Caserta.

L'onorevole ZINZI fa preliminarmente presente che la provincia di Caserta può annoverarsi tra le istituzioni virtuose per quanto riguarda le attività di pianificazione e programmazione della gestione dei rifiuti, nonché la raccolta differenziata. La provincia di Caserta ha infatti approvato il piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali già nel febbraio del 2010 ed ha elaborato, in collaborazione con il CONAI, un piano della raccolta differenziata che propone un modello di gestione integrata della raccolta dei rifiuti urbani conforme al quadro normativo nazionale e comunitario. La provincia di Caserta ha inoltre delineato il quadro complessivo del fabbisogno in termini di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani. Si sofferma quindi sulle caratteristiche dell'impianto di compostaggio sito nell'area di San Tammaro ed illustra quindi i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani che attestano un *trend* positivo della raccolta: 25 per cento per il 2009, 35 per cento per il 2010, 50 per cento per il 2011. Per quanto attiene ai costi posti a carico dei cittadini, evidenzia che, nonostante la copertura integrale dei costi connessi alla gestione del ciclo in-

tegrato dei rifiuti sia assicurata con i proventi iscritti a ruolo della TARSU, a fronte di una previsione di entrata di 48 milioni di euro risultano incassati soltanto 7 milioni.

Il senatore DE LUCA (*PD*) chiede chiarimenti sui livelli della raccolta differenziata e sulla percentuale di rifiuti avviati a smaltimento; chiede inoltre come la provincia intenda procedere rispetto all'ipotesi di impiegare i siti relativi a cave dismesse opportunamente predisposti al fine di raccogliere i rifiuti.

L'onorevole ZINZI fa presente che la provincia di Caserta assorbe già 500 tonnellate al giorno di rifiuti provenienti dall'*interland* napoletano e che già un milione di tonnellate di rifiuti napoletani è presente sul territorio casertano in attesa di trovare una sistemazione definitiva. Auspica pertanto che il principio dello smaltimento dei rifiuti nell'ambito della provincia in cui questi vengono prodotti possa presto essere rispettato e che la provincia di Napoli riesca a gestire completamente il proprio ciclo integrato dei rifiuti.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede chiarimenti sull'esito della parte umida dei rifiuti in assenza di un impianto di compostaggio nel territorio della Provincia. Chiede inoltre chiarimenti sulle motivazioni sottostanti all'elevata evasione del tributo per lo smaltimento dei rifiuti.

L'onorevole ZINZI risponde che il piano provinciale della raccolta dei rifiuti si basa fondamentalmente sul sistema del «porta a porta». In collaborazione con l'assessorato provinciale all'agricoltura è stata avviata un'ipotesi di gestione differenziata per i rifiuti agricoli. Per quanto poi la riscossione del tributo, numerose amministrazioni comunali (circa 80 su 104) hanno applicato una tariffa inferiore rispetto a quella comunicata dalla Provincia, ovvero hanno sottostimato i quantitativi di rifiuti da conferire presso gli impianti provinciali determinando così parte dello scarto evidenziato. Esprime quindi la propria perplessità sui contenuti del decreto-legge n. 94 del 2011, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, attualmente in sede di conversione presso la Camera dei deputati, in relazione alla recente decisione del Consiglio di Stato.

Il senatore DE LUCA (*PD*) chiede quale sia l'opinione dell'audit, con particolare riferimento al problema dell'evasione della TARSU, tenuto conto delle innovazioni che, a partire dal 1° gennaio 2012, saranno introdotte in materia di TARSU e di TIA.

L'onorevole ZINZI ritiene che a partire dal prossimo anno occorrerà prestare particolare attenzione per evitare che la nuova disciplina apporti ulteriori complicazioni e confusioni nelle competenze di Province e Comuni.

Il presidente D'ALÌ ringrazia l'onorevole Zinzi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Introduce quindi l'audizione del dottor Gambacorta, assessore all'ambiente della provincia di Avellino.

Il dottor GAMBACORTA illustra preliminarmente i principali dati quantitativi relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti nella provincia di Avellino, che è formata da 119 comuni e produce 160.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani all'anno, di cui circa il 50 per cento è raccolto in modo differenziato. La frazione umida differenziata è pari a 36.000 tonnellate. Dal 1° gennaio 2010 opera un nuovo soggetto societario a totale capitale pubblico denominato IrpiniAmbiente Spa. Questa società gestisce in proprio l'impianto STIR sito in località Pianodardine, destinato alla produzione di frazione secca tritovagliata da avviare a recupero energetico e di frazione umida stabilizzata da conferire in discarica. La media dei conferimenti in discarica è di circa 250 tonnellate al giorno, valore che permette di stimare un periodo residuo di utilizzo dell'invaso di circa 150 giorni. Per i servizi di raccolta e trasporto, la società IrpiniAmbiente Spa funge da unico interlocutore per la quasi totalità dei Comuni della Provincia. Per tutto il personale impegnato nelle attività di competenza della società è stato disposto il passaggio in capo al nuovo gestore, ad eccezione di 26 dipendenti della COSMARI i quali non hanno aderito alla lettera di assunzione e per i quali sono state pertanto avviate le procedure di licenziamento. I servizi di raccolta vengono svolti prevalentemente con il sistema del «porta a porta» per le frazioni differenziate e indifferenziate e in misura minore con cassonetti statali dedicati. Per quanto riguarda i costi posti a carico dei cittadini, fa presente che il costo addebitato è pari a 109 euro a tonnellata. Questa tariffa è nettamente inferiore a quelle praticate da altre Province campane poiché basata su capitolati e contratti con prezzi vecchi assolutamente inadeguati. Con l'attuazione del previsto piano industriale il costo medio dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti dovrà, infine, attestarsi a circa 156 euro per abitante. Illustra infine i dati relativi alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero, nonché al compostaggio dei rifiuti.

Il presidente D'ALÌ chiede chiarimenti sui quantitativi di rifiuti della provincia di Avellino trattati presso il termovalorizzatore di Acerra e sulla situazione finanziaria connessa alla riscossione della TARSU.

Il dottor GAMBACORTA risponde che circa 33.000 tonnellate di rifiuti conferiti allo STIR di Pianodardine sono poi destinati al termovalorizzatore di Acerra. Espone quindi i principali dati finanziari della società IrpiniAmbiente Spa, che nel primo anno di gestione ha conseguito un utile di 206.000 euro con una forte esposizione debitoria rispetto ai fornitori per 18 milioni di euro e vantando 26 milioni di euro verso i Comuni e anche verso enti locali della provincia di Salerno. Da tali dati emerge una situazione finanziaria che rischia di mandare in crisi l'intero sistema.

Il senatore ALICATA (*PdL*) chiede in quanto tempo sia stato possibile raggiungere il soddisfacente livello di raccolta differenziata nel territorio della provincia di Avellino.

Il dottor GAMBACORTA risponde che, a seguito di una situazione di emergenza, dal 2007 c'è stata una significativa inversione di tendenza. Nonostante i problemi di riscossione del tributo, la quasi totalità dei Comuni copre i costi del servizio con la TARSU iscritta a ruolo.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo (ApI-FLI)*) chiede chiarimenti sulla situazione relativa al personale dipendente dalla società IrpiniAmbiente Spa e sui problemi finanziari esistenti con i Comuni della provincia di Salerno.

Il dottor GAMBACORTA risponde che i Comuni della provincia di Salerno sono debitori di diversi milioni nei confronti della provincia di Avellino. Fornisce quindi i chiarimenti richiesti con riferimento alla vicenda dei dipendenti dalla *ex* COSMARI che rischiano il licenziamento. Auspica infine che si possa presto chiarire quali saranno le competenze dei Comuni e delle Province a partire dal prossimo anno, anche in funzione delle vicende che conseguentemente interesseranno il personale dipendente dalle società provinciali incaricate del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Gambacorta per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Introduce quindi l'audizione del dottor Fasolino, assessore all'ambiente della provincia di Salerno.

Il dottor FASOLINO illustra le caratteristiche salienti del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Salerno e osserva che un ciclo efficiente esige la realizzazione di impianti sia di compostaggio che di termovalorizzazione. Fa quindi presente che l'impianto STIR di Battipaglia, in regime ordinario, lavora circa 450 tonnellate al giorno di indifferenziato e ricorda che sino al 25 luglio un'ordinanza del Presidente della regione Campania dà la possibilità alla provincia di Salerno di recapitare circa 250 tonnellate al giorno di rifiuti presso la discarica di Savignano Irpino e circa 300 tonnellate al giorno presso un impianto in provincia di Taranto.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo (ApI-FLI)*) domanda maggiori informazioni in ordine al termovalorizzatore di Salerno, alla discarica di Macchia Soprana e all'andamento della riscossione della TARSU.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede se i mancati incassi relativi alla TARSU dipendano dal mancato riversamento ad opera dei Comuni o dall'evasione della TARSU medesima da parte degli utenti.

Il dottor FASOLINO fa presente che la discarica di Macchia Soprana, presso Serre, ha ricevuto per anni grandi quantitativi di rifiuti campani e si è saturata nel corso della gestione commissariale. Quanto al termovalorizzatore di Salerno, esso deve essere costruito sui suoli indicati dall'allora commissario delegato sindaco di Salerno. Una volta avvenuto il trasferimento delle relative competenze alla provincia di Salerno, questa ha proceduto alla nomina della Commissione di gara, chiamandone a far parte un dirigente del comune di Salerno, un dirigente della prefettura di Salerno, un dirigente della regione Campania e due dirigenti dell'amministrazione provinciale. La Commissione ha individuato l'aggiudicatario in data 20 giugno 2011, ma nel frattempo, a gara già indetta, il comune di Salerno ha adottato una variante che ha trasformato in zona artigianale i suoli nei quali deve realizzarsi il termovalorizzatore; tale variante è all'esame dell'amministrazione provinciale, che ha indetto la prescritta conferenza di servizi. Ricorda, infine, che i ruoli relativi alla TARSU sono ancora emessi dai Comuni e, pertanto, la provincia può solo attendere che i Comuni rimettano le somme riscosse; allo stato la Provincia non è in grado di sapere se le somme iscritte per la TARSU nei bilanci comunali sono effettivamente passibili di riscossione.

Il senatore ANDRIA (PD) chiede informazioni sull'impianto di compostaggio di Salerno.

Il dottor FASOLINO fa presente che la struttura dell'impianto è ultimata e che esso sarà effettivamente operativo entro 30 giorni.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Fasolino per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 19 luglio 2011

**Plenaria****170<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**BOLDI***La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La presidente BOLDI ((LNP), relatrice, da conto del provvedimento in titolo, spiegando che esso reca disposizioni necessarie a sanare due procedure di infrazione: la prima contiene dei rilievi avanzati dalla Commissione europea in merito all'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari, avvenuta con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; la seconda è stata avviata per mancata attuazione della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, il cui termine di recepimento è scaduto il 24 dicembre 2010.

Per quanto riguarda la prima procedura, tiene a precisare che essa si trova ancora a uno stadio precoce di avanzamento, in quanto l'Italia ha ricevuto, il 31 gennaio 2011, una nota della Direzione generale Giustizia della Commissione europea che è propedeutica al formale avvio della procedura di infrazione vera e propria.

Nella nota, la Commissione europea ha rilevato una serie di specifici punti di difformità della normativa italiana, rispetto al testo della direttiva 2004/38/CE, che sono oggetto di corrispondenti disposizioni del decreto-legge in conversione miranti appositamente ad apportare le opportune modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2007.

Un primo aspetto di difformità – riferisce la relatrice – riguarda il requisito del visto d'ingresso per i familiari di un cittadino europeo che non hanno la cittadinanza di un Paese dell'Unione.

A questi familiari, in caso di soggiorno per un periodo fino a tre mesi, la direttiva estende la previsione della libera circolazione dei cittadini europei nel territorio degli Stati membri senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido. Pertanto, il provvedimento in esame abroga il requisito del visto d'ingresso per il soggiorno di questi familiari per un periodo non superiore a tre mesi.

Per i periodi superiori a tre mesi, fermo restando il requisito del visto per l'ingresso nel territorio dello Stato, la direttiva non prevede che il visto debba costituire requisito anche per il rilascio del titolo di soggiorno («iscrizione anagrafica» per i familiari cittadini UE o «carta di soggiorno» per i familiari non cittadini UE). Conseguentemente, il decreto-legge provvede ad abrogare tale requisito.

Un altro aspetto che ricorre in diversi rilievi formulati dalla Commissione europea riguarda il divieto di introdurre automatismi, per procedere invece alla valutazione caso per caso delle singole situazioni oggetto della normativa. Al riguardo, la Commissione osserva che la direttiva vieta agli Stati membri di fissare l'importo preciso delle risorse da considerare sufficienti per non essere un onere a carico dell'assistenza sociale, obbligandoli invece a tener conto della situazione personale dell'interessato. In questo senso, il decreto-legge aggiunge il comma 3-bis all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 30, disponendo che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse sufficienti, si deve, in ogni caso, valutare la situazione complessiva personale dell'interessato.

Analogamente, la Commissione ha rilevato che l'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale non può essere considerato automaticamente come motivo di allontanamento, dovendo l'allontanamento essere comunque valutato caso per caso. Così, anche la verifica della sussistenza delle condizioni richieste ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno (tra cui pure la disponibilità di risorse economiche sufficienti) non può rivestire carattere sistematico, ma deve essere espletata soltanto in presenza di ragionevoli dubbi sul venir meno delle previste condizioni.

Per quanto riguarda le procedure dell'allontanamento per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, la Commissione ha rilevato, da un lato la genericità della definizione dei motivi di «sicurezza dello Stato», e, dall'altro, l'automatismo dell'allontanamento alla sussistenza di tali motivi. La direttiva prevede che l'urgenza vada debitamente comprovata e valutata caso per caso: in linea con tale indicazione, pertanto, il decreto-legge provvede alle idonee modifiche legislative, alcune delle quali erano state, peraltro, già recepite con una circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza.

Infine, il decreto-legge provvede ad abrogare la previsione dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a 2.000 euro, per coloro che non hanno ottemperato all'ordine di allontanamento entro il termine stabilito e

che quindi non hanno la relativa attestazione rilasciata dal consolato italiano all'estero, nonché a sostituire tale previsione con l'introduzione di un secondo provvedimento di allontanamento. Poiché la direttiva 2004/38/CE non dispone nulla in caso di non ottemperanza all'ordine di allontanamento, la Commissione europea ha ritenuto di poter considerare la previsione di un secondo provvedimento di allontanamento in linea con la direttiva stessa, anche in quanto essa non si configura come un meccanismo automatico, ma deve essere sempre oggetto di valutazione caso per caso.

Passando ad esaminare la direttiva 2008/115/CE, in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la relatrice fa presente che essa è diretta ad armonizzare tra tutti gli Stati membri le relative procedure, introducendo un meccanismo progressivo nella coercizione dell'allontanamento.

In particolare, nel caso in cui lo Stato membro adotti una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare, la direttiva prevede la concessione di un periodo compreso tra i sette e i trenta giorni (prorogabile per un periodo congruo), per la sua partenza volontaria. Al fine di evitare il rischio di fuga, possono essere imposti obblighi come quello di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna in custodia dei documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.

Se tuttavia sussiste il rischio di fuga o un pericolo per l'ordine pubblico, gli Stati possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria e possono quindi procedere all'immediato allontanamento.

Quando, comunque, è scaduto il periodo concesso per la partenza volontaria, gli Stati procedono all'allontanamento, potendo trattenere il cittadino di un Paese terzo in appositi centri di permanenza temporanea, qualora sussista un rischio di fuga o qualora l'interessato eviti o ostacoli il rimpatrio. Il trattenimento non può superare i sei mesi, prorogabili per altri dodici mesi, e deve essere riesaminato a intervalli ragionevoli. La direttiva stabilisce che quando non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento, il trattenimento non è più giustificato e la persona deve essere rilasciata.

La direttiva, inoltre, prevede che la decisione di rimpatrio sia corredata di un divieto di riingresso qualora non sia stata concessa la partenza volontaria (per rischio di fuga o di ordine pubblico) o qualora l'interessato non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatrio. Il divieto d'ingresso ha la durata massima di cinque anni salvo che l'interessato costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico.

Secondo la relatrice, il decreto-legge provvede a dare attuazione in modo esaustivo alla direttiva 2008/115/CE, attraverso le corrispondenti modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dal momento che la Commissione europea ha già emesso la lettera di messa in mora con cui ha dato avvio alla procedura di infrazione n. 2011/0208 per mancato recepimento della direttiva.

Peraltro, il 28 aprile scorso la Corte di giustizia UE ha emesso una sentenza, nell'ambito del procedimento in via pregiudiziale relativo alla causa C-61/11, in cui ha accertato che la pena detentiva, prevista dall'articolo 14, comma 5-ter del citato decreto legislativo n. 286, è incompatibile con la direttiva 2008/115/CE, in quanto ostacola lo scopo della direttiva che è quella del rimpatrio e ne viola gli articoli 15 e 16 che prevedono il trattenimento in centri appositi e solo in senso strettamente funzionale al rimpatrio.

Per questo motivo il decreto-legge provvede ad abrogare le disposizioni che prevedono misure detentive, modificando il citato articolo 14, comma 5-ter.

In linea con la medesima finalità di agevolare il rimpatrio, conclude la relatrice, il decreto-legge esclude dal reato contravvenzionale dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286, la presenza illegale di stranieri sul territorio, identificati durante i controlli di frontiera in uscita dal territorio nazionale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*) chiede che, nello schema di parere, venga chiarita la nozione di proroga del «periodo congruo» per quanto riguarda la partenza volontaria degli immigrati irregolari.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) è dell'avviso che la conversione del decreto-legge in oggetto rappresenti una mancata occasione di riflessione sulla delicata tematica connessa al rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari.

Deve, infatti, essere considerata una scelta sbagliata quella di ampliare, come pur consentito dalla normativa comunitaria, il periodo di trattenimento di tali soggetti nei centri di permanenza temporanea fino a 18 mesi, dal momento che, come noto, tale nuova circostanza non condurrà alla soluzione del problema fondamentale che affligge i suddetti centri, ovvero l'accelerazione dei tempi di identificazione dei cittadini in argomento.

Secondo l'oratore, si potrebbe pervenire più proficuamente ad una auspicata accelerazione della tempistica, coinvolgendo, in maniera appropriata, il nostro Ministero degli affari esteri, il quale potrebbe, attraverso le ambasciate e i consolati presenti nei paesi di provenienza, facilitare le procedure di identificazione, anche mettendo a disposizione delle autorità locali gli strumenti informatici di archiviazione dei dati, prima ancora che i menzionati cittadini entrino in Italia.

Conclude rilevando come la problematica dei rimpatri, prima di assurgere a valutazione di ordine etico, si prospetta, essenzialmente, come una questione di ordine amministrativo, che non viene affatto risolta mediante il decreto-legge in esame, il quale, per le numerose incongruenze che contiene, rischia di subire un severo vaglio da parte delle istituzioni

europee, che potrà preludere ad un futuro procedimento di infrazione a carico dell'Italia.

La senatrice ADAMO (*PD*) aggiunge, alle considerazioni testè svolte dal collega, che condivide pienamente, la segnalazione di ulteriori aporie, presenti nel provvedimento in esame.

In primo luogo, critica l'indeterminatezza sostanziale della disposizione che invoca i motivi di ordine pubblico, quale presupposto per l'espulsione dei soggetti provenienti da paesi terzi.

Quindi, rileva criticamente come risulti molto macchinosa l'intera procedura prevista per definire il meccanismo della partenza volontaria dei mentovati cittadini, come sia ancora inadeguata la disciplina approntata per lo *status* dei minori, nonchè come manchi del tutto di gradualità l'azione di accompagnamento degli stessi al di fuori dei confini nazionali. Al riguardo, sarebbe auspicabile implementare quest'ultima azione attraverso ben congegnati accordi bilaterali con i relativi stati di origine.

Attira, infine, l'attenzione sul rischio non virtuale di un richiamo all'Italia ad opera dell'Unione per i menzionati caratteri di genericità del decreto-legge, il quale, in ultima analisi, difetta nell'esigenza prioritaria di porre la massima attenzione, in un settore così spinoso, alla singola casistica dei flussi migratori provenienti, in questo frangente storico, dal Nord Africa.

La PRESIDENTE, quindi, nel comunicare che predisporrà, per la seduta di domani, una bozza di parere per la Commissione di merito, rinvia il seguito della discussione generale.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (n. COM (2011) 353 definitivo)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ADERENTI (*LNP*), relatrice, introduce l'atto in titolo, rilevando, in primo luogo, che, attraverso di esso, la Commissione europea intende rivedere, razionalizzare ed aggiornare la normativa in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, ottenuti cioè attraverso uno speciale processo di fabbricazione al fine di soddisfare le esigenze nutrizionali di categorie specifiche della popolazione.

A tal fine, si propone di realizzare un intervento composito, basato, al contempo, sulla parziale abrogazione della cosiddetta «direttiva quadro sugli alimenti dietetici» (direttiva n. 2009/39/CE), alcune norme della quale erano state adottate per la prima volta sin dal 1977, e sulla rifusione di quella parte della disciplina previgente che ha prodotto un valore aggiunto al livello dell'UE.

Sulla base di consultazioni informali delle parti interessate che hanno avuto luogo tra il 2007 ed il 2010 (illustrate nelle valutazioni di impatto

contenute nei documenti di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011) 762 e SEC(2011) 763) sono stati individuati limiti, criticità e difficoltà di applicazione della normativa attualmente in vigore, a cui ci si propone di dare risposta.

La proposta di regolamento – prosegue la relatrice – stabilisce espressamente, in via generale, che i prodotti alimentari in titolo: possano essere immessi sul mercato, esclusivamente nella forma di prodotti alimentari in imballaggio pre confezionato (articolo 4), soltanto a condizione che soddisfino le disposizioni di cui al documento in oggetto (articolo 3); se conformi alle norme che si propone di adottare, non possano essere oggetto di limitazioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione per motivi connessi alla composizione, alla fabbricazione, alla presentazione o all'etichettatura (articolo 5); debbano soddisfare tutte le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili, in genere, ai prodotti alimentari (articolo 7, paragrafo 1), sulle quali peraltro le norme in via di adozione sono destinate a prevalere in caso di contrasto (articolo 7, paragrafo 2); debbano avere una composizione appropriata a soddisfare le esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati (articolo 9, paragrafo 1), in maniera tale da non metterne in pericolo la salute (articolo 9, paragrafo 2); forniscano ai consumatori informazioni adeguate e non fuorvianti nell'etichettatura, la presentazione e la pubblicità (articolo 9, paragrafo 3), riservando la diffusione in merito di informazioni o raccomandazioni a personale qualificato nel campo della medicina, della farmacia o nel campo destinato alla maternità ed all'infanzia (articolo 9, paragrafo 4).

Aspetti più sostanziali della disciplina (prescrizioni specifiche sulla composizione, sull'utilizzo di pesticidi e sull'etichettatura, presentazione e pubblicità; procedura di notifica per l'immissione sul mercato; prescrizioni in tema di prassi promozionali e commerciali per gli alimenti per lattanti; informazioni da trasmettere sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini), invece, sono demandati ad un successivo, autonomo intervento della Commissione europea. L'articolo 10, paragrafo 2, infatti, contiene una delega a scadenza biennale per l'adozione dei relativi provvedimenti delegati, che potranno essere aggiornati in virtù della delega a tempo indeterminato di cui all'articolo 10, paragrafo 3, c. 1.

Analogamente, le disposizioni secondo cui ai prodotti alimentari in questione possono essere aggiunti vitamine, minerali, amminoacidi ed altre sostanze, a condizione che «*non rappresentino, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, un rischio per la salute dei consumatori*» (articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*) e che «*siano disponibili per essere utilizzati dal corpo umano*» (articolo 11, paragrafo 1, lettera *b*), dovranno essere dettagliate da regolamenti di esecuzione che contengano l'elenco analitico delle sostanze autorizzate. La loro adozione dovrà anch'essa avere luogo entro due anni (articolo 11, paragrafo 2) e le sostanze così individuate andranno inserite in un elenco dell'Unione (capo IV, artt. 11-12), in cui verranno specificati tra l'altro la descrizione delle sostanze, le condizioni di utilizzo ed il grado di purezza applicabile. La registrazione potrà avvenire su iniziativa della Commissione (competente altresì per l'aggior-

namento dell'elenco) o previa istanza, secondo le modalità descritte nell'articolo 11, paragrafi 3-5. La procedura di comitato è disciplinata dall'articolo 14.

Ulteriore delega alla Commissione europea – spiega la relatrice – è contenuta nell'articolo 2, paragrafo 3, ed ha per oggetto l'adeguamento di alcune definizioni contenute nel medesimo articolo 2 («alimenti per lattanti», «alimenti di proseguimento», «alimenti a base di cereali», «alimenti per bambini» e «alimenti destinati a fini medici speciali»). La delega, da esercitarsi «*tenendo opportunamente conto dei progressi tecnici e scientifici e dei pertinenti sviluppi al livello internazionale*», ha durata indeterminata, e, riguardando inoltre la definizione dell'oggetto stesso della proposta di regolamento, potrebbe insistere su un elemento essenziale della proposta medesima. Su entrambe queste circostanze, peraltro, la 14<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica ha avuto già modo di esprimere le proprie perplessità nella risoluzione adottata il 23 novembre 2010 (Doc XVIII, n. 66).

Accanto alle sopra citate deleghe «ordinarie» è altresì prevista la possibilità, per la Commissione europea, di adottare misure straordinarie nella forma di: atti di esecuzione (articolo 6) qualora un prodotto possa, in maniera evidente, costituire un grave rischio per la salute dell'uomo senza che tale rischio possa essere controllato in maniera soddisfacente dagli Stati membri; atti delegati, «*in caso di rischi sanitari emergenti, se lo impongono imperativi motivi di urgenza*» (articolo 10, paragrafo 3, comma 2), secondo la procedura disciplinata dall'articolo 16, che prevede l'entrata in vigore immediata e la permanenza in vigore «*fintanto che non venga mossa alcuna obiezione*» da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 8 della proposta di regolamento, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, con sede a Parma, è investita del compito di esprimere pareri scientifici.

L'articolo 13 contiene una clausola generale di riservatezza che vincola la Commissione europea, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l'appropriata riservatezza delle informazioni da essi ricevute «*fatte salve le informazioni che devono essere divulgate qualora le circostanze lo richiedano al fine di tutelare la salute dell'uomo, degli animali o l'ambiente*».

L'articolo 17 abroga espressamente la normativa previgente dell'Unione. Tale abrogazione, però, non sarà immediata ma avrà effetto a partire da una data successiva di due anni all'entrata in vigore del testo in via di adozione («*primo giorno del mese della data di due anni successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento*»). Non a caso, fa notare la relatrice, si tratta di una scadenza analoga a quella entro la quale la Commissione è delegata ad adottare la normativa secondaria che sostanzialmente disciplinerà la materia *ex* articoli 10, paragrafo 2, ed 11, paragrafo 2 («*due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*»). Fino ad allora, del resto, l'articolo 18 autorizza a mantenere sul mercato, fino ad esaurimento scorte, i prodotti già etichettati in maniera eventualmente difforme alle norme in via di adozione.

La base giuridica per l’emanazione dell’atto in questione è stata rinvenuta nell’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi del quale «*il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno*» (paragrafo 1). In particolare, in materia di sanità e di protezione dei consumatori (paragrafo 3) «*la Commissione, nelle sue proposte (...), si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici*».

Diversamente da quanto enunciato dalla Commissione, la relatrice evidenzia come la proposta in esame sia lungi dal rispettare i criteri di sussidiarietà e proporzionalità fissati dai Trattati europei.

Come sarà sua premura specificare in dettaglio mediante l’approntamento di un conferente schema di osservazioni per la Commissione di merito, infatti, la proposta appare violare palesemente il principio di proporzionalità, in quanto essa non tiene sufficientemente in considerazione le esigenze di tutela della salute dei cittadini, in particolare della singolare categoria delle persone affette da celiachia, categoria finora salvaguardata, a livello europeo, dal regolamento n. 41/2009, che si intende, invece, abrogare.

Inoltre, aggiunge la relatrice, la proposta non soddisfa il parametro della sussidiarietà, dal momento che essa non sembra foriera di apportare un valore aggiunto a livello UE nella tutela dei cittadini celiaci e, ciò che più conta, non contiene l’elemento della «necessità», essendo evidente, al contrario, la necessità di una specifica regolamentazione della menzione «senza glutine» sulle etichette dei prodotti per soggetti celiaci.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) mette in rilievo che, dall’atto comunitario in titolo, si evince la valorizzazione di un profilo positivo, ovvero la libera circolazione, nell’area dell’Unione europea, degli alimenti destinati ai bambini e a fini medici speciali, suscettibile di ridurre, ad esempio, il fenomeno deleterio – purtroppo ben conosciuto in Italia – della grande disparità di prezzi del latte artificiale per neonati tra i diversi paesi dell’Unione.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) – dopo aver premesso di condividere le anticipazioni della relatrice avuto riguardo alla pronuncia di osservazioni negative sulla proposta legislativa in parola – osserva che, con il suddetto atto comunitario, ci si trova di fronte ad uno strumento sul quale grava un preoccupante cono d’ombra: esso, infatti, pur ripromettendosi la meritoria finalità di provvedere ad una semplificazione del *corpus* comunitario che disciplina tale materia, sortisce l’effetto deleterio di far regredire la tutela per particolari categorie di ammalati, quali, appunto,

i celiaci, che sono, invece, pienamente garantiti, nel loro diritto basilare di tutela della salute, da una legislazione nazionale che, con i suoi elevati *standards*, risulta essere all'avanguardia in Europa.

Rammenta, inoltre, che l'annunciata abrogazione del Regolamento n. 41 del 2009 – che si pone a salvaguardia specifica delle esigenze primarie dei soggetti celiaci, per i quali, come è noto, il prodotto alimentare costituisce il farmaco – rappresenterebbe un rischio enorme per il mantenimento di un livello accettabile del diritto alla salute, dal momento che, con la prospettata regolamentazione di «rifusione», si perverrebbe all'omologazione di una congerie disparata di prodotti che non mette in opportuna evidenza l'identificazione chiara degli alimenti senza glutine.

Conclude osservando che, nel caso di specie, si deve ritenere necessariamente prevalente il diritto alla salute rispetto a motivazioni di natura economica e, pertanto, ribadisce il proprio favore all'opzione, preconizzata dalla relatrice, di predisporre osservazioni di carattere negativo circa la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche per agevolare, nelle idonee sedi negoziali di Bruxelles, l'enucleazione di una posizione dell'Italia che risulti assertiva e determinata.

La senatrice SOLIANI (*PD*) è interessata a conoscere meglio le ragioni sottese alla formulazione di un giudizio contrario ai contenuti della proposta comunitaria in titolo.

Seguono ulteriori delucidazioni fornite dalla senatrice ADERENTI (*LNP*), relatrice, e dalla PRESIDENTE, le quali sottolineano come le pur legittime e comprensibili esigenze di semplificazione e di unificazione del mercato interno, emerse a livello europeo, non possano assolutamente condurre ad un inspiegabile sacrificio dei sacrosanti diritti facenti capo a soggetti deboli, quali sono i celiaci, che abbisognano di una peculiare salvaguardia, fino a questo momento garantita da una idonea legislazione interna.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (n. COM (2011) 326 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio 2011.

Il senatore FLERES (*PdL*), relatore, dà lettura di una bozza di osservazioni, da lui preparata, riguardante la proposta di direttiva in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE , dopo aver verificato la presenza del numero legale, mette, quindi, ai voti lo schema di osservazioni presentato dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2011) 326 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 326 definitivo,

considerato che la proposta in esame intende definire norme minime comuni relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone sottoposte a mandato d'arresto europeo di avere accesso a un difensore, nonché al diritto di poter comunicare al momento dell'arresto con un terzo, sia questi un familiare, il datore di lavoro o l'autorità consolare;

tenuto conto che l'iniziativa della Commissione europea fa parte della serie di misure previste dalla risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, quale allegata al programma di Stoccolma approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009;

ricordato che, a livello europeo, i principali strumenti normativi che rilevano in questo ambito sono la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha acquistato lo stesso valore giuridico dei Trattati;

ricordato, infine, che per la Costituzione italiana «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (articolo 24, secondo e terzo comma) e che «nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa ...» (articolo 111, terzo comma),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. in relazione alla base giuridica, la Commissione europea fonda la proposta in oggetto sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale, «laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio

possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria». Tali direttive possono riguardare anche «i diritti della persona nella procedura penale» (articolo 82, paragrafo 2, lettera b) e non impediscono agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. Benché l'articolo 82, paragrafo 2, limiti la competenza dell'azione dell'Unione europea alle sole «materie penali aventi dimensione transnazionale», si osserva come la Commissione europea estenda la proposta di direttiva a qualsiasi tipo di procedimento penale, indipendentemente dall'esistenza o meno di elementi di carattere transnazionale. A supporto di ciò, la Commissione europea afferma che l'adozione di norme comuni valevoli per tutti i procedimenti penali risulta necessaria per garantire la fiducia reciproca fra autorità giudiziarie degli Stati membri. Inoltre, in caso contrario, si creerebbe – all'interno degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri – un'irragionevole differenziazione tra i diritti degli indagati in procedimenti penali interni e quelli delle persone oggetto di procedimenti aventi carattere transnazionale.

Si ritiene che il parziale disancoraggio della proposta dalla base giuridica di cui all'articolo 82 del Trattato sia controbilanciato dal rispetto del più generale principio di uguaglianza. Tuttavia – anche in considerazione della valenza «comunitaria» della proposta e quindi del suo essere prevalente sulle disposizioni del diritto interno – si ritiene anche necessario un approfondimento sulle implicazioni che potrebbero derivare da possibili contestazioni in sede giurisdizionale di tale estensione;

2. la proposta appare conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto solo un'azione a livello dell'Unione europea consente di stabilire norme minime comuni coerenti e applicabili in tutto il territorio dell'UE. L'obiettivo della proposta, infatti, non può essere realizzato in misura sufficiente con iniziative unilaterali degli Stati membri, visto che i modi e i tempi dell'accesso a un difensore nel procedimento penale variano ancora notevolmente fra i diversi ordinamenti. È evidente, inoltre, che la sussistenza di garanzie minime di accesso ad un difensore in tutti gli Stati membri accresce ulteriormente la fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti ad agevola i meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni assunte negli altri Stati;

3. nel merito si apprezza il fatto che la proposta contribuisca a risolvere i problemi relativi all'insufficiente fiducia reciproca fra autorità giudiziarie degli Stati membri e concorra ad appianare le rilevanti differenze tuttora presenti fra gli ordinamenti giudiziari nazionali rispetto ad alcuni diritti di indagati o imputati in procedimenti penali (diritto alla riservatezza delle comunicazioni fra un indagato o un imputato e il suo difensore, momento in cui l'indagato o l'imputato può comunicare con un difensore, rinuncia al diritto a un difensore, regime di accesso al gratuito patrocinio, uso di prove ottenute laddove l'accesso a un difensore sia stato negato);

si dovrebbe, peraltro, valutare l'opportunità di specificare che il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale – che gli Stati

membri devono garantire agli indagati e imputati ai sensi dell'articolo 3 della proposta – possa comprendere anche il diritto, valevole per l'imputato che non abbia nominato un difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo, di essere assistito da un difensore di ufficio;

in riferimento all'articolo 8, con cui la Commissione europea propone di derogare al diritto all'accesso a un difensore in circostanze eccezionali, prevedendo che qualunque deroga debba essere giustificata da ragioni imperiose legate alla necessità urgente di scongiurare un pericolo per la vita o l'integrità fisica di una o più persone, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere una specifica clausola che faccia salve le disposizioni del diritto nazionale qualora dispongano un grado di tutela maggiore dei diritti dell'imputato;

non si riscontrano, infine, all'esito di questo primo esame delle disposizioni della proposta di direttiva, previsioni tali da dover richiedere al Governo l'attivazione del c.d. «freno di emergenza», previsto dall'articolo 82, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea allorché uno Stato membro ritenga che un progetto di direttiva «nelle materie penali aventi dimensione transnazionale ... incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale».

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 19 luglio 2011

**Plenaria**

**82ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARCENARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, il dottor Lorenzo Guadagnucci, del Comitato verità e giustizia per Genova, e la dottoressa Giusy D'Alconzo, direttore dell'ufficio campagne e ricerca della sezione italiana di Amnesty International.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Amnesty International, sull'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 giugno scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite e ricorda come l'argomento all'ordine del giorno, l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, sia quanto mai attuale, ricorrendo proprio in questi giorni il decimo anniversario dai fatti di Genova. L'introduzione del reato di tortura costituisce un atto di civiltà, più volte sollecitato da numerose istituzioni internazionali, nonché una tutela della dignità e dei diritti dei cittadini privati della libertà. L'introduzione di questo reato è, com'è noto, assai controverso perché è considerato a torto un atto di accusa nei confronti delle forze dell'ordine e forze di polizia. In realtà rappresenta una garanzia per tutti i carabinieri, agenti di pubblica sicurezza e polizia penitenziaria la cui azione è ancorata alla difesa della legalità e della Costituzione.

Riccardo NOURY, portavoce della sezione italiana di Amnesty International Italia, ringrazia il presidente Marcenaro per la possibilità di essere ascoltato, ancora una volta, in questa sede e ricorda come il dialogo con le istituzioni sia uno strumento di lavoro fondamentale per chi, come Amnesty in Italia, vuole essere portatrice di istanze e richieste che mirano alla tutela dei diritti dell'uomo.

In occasione del decimo anniversario del G8 di Genova, va sottolineata, con rammarico e disappunto, la perdurante presenza nell'ordinamento italiano di importanti lacune sul piano normativo, prima fra tutte l'assenza del reato di tortura. Tale mancanza è stata più volte denunciata in ambito internazionale, da ultimo nell'ambito della Universal Periodic Review del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Lorenzo GUADAGNUCCI ringrazia dell'opportunità che gli è stata offerta di raccontare ciò che ha vissuto personalmente nei giorni del G8 di Genova, quando, all'interno della scuola Diaz è stato maltrattato e arrestato sulla base di prove inesistenti. Oggi bisogna chiedere, proprio in nome non solo delle altre vittime di Genova, ma di tutti i cittadini italiani, che sia fatta giustizia, intendendo questo termine nel senso più ampio. I fatti di Genova costituiscono una ferita ancora aperta perché sono mancati, e continuano a mancare, due elementi fondamentali: le scuse da parte dei vertici dello stato e le dimissioni dei responsabili dei fatti del 2001, i quali, paradossalmente, sono stati promossi ad incarichi più importanti.

Giusy D'ALCONZO, direttore dell'ufficio campagne e ricerca della sezione italiana di Amnesty International Italia, nel confermare quanto detto da Guadagnucci riguardo all'importanza delle scuse per le vittime di qualsiasi violazione dei diritti, precisa che la riflessione cui spinge l'anniversario dei fatti di Genova non riguarda il passato, bensì il futuro. Bisogna chiedersi cosa è possibile fare affinché non si registrino più gravi lesioni dei diritti umani, come quelle che si sono verificate dieci anni fa durante i giorni del G8 di Genova. Proprio il riconoscimento del ruolo delle forze di polizia come elemento cardine nella protezione dei diritti

umani deve spingere a chiedere con forza l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano. Solo così si potrà fornire ai cittadini tutti, compresi i funzionari della polizia e delle forze dell'ordine, la garanzia reale che violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo non rimangano impunte.

L'istituzione della Commissione Nazionale per la protezione diritti umani, che potrebbe avvenire oggi in Senato, se fosse avvenuta prima dei fatti di Genova, avrebbe senz'altro favorito una maggiore tutela dei diritti delle vittime di quei fatti, vittime che a distanza di dieci anni, non hanno trovato ancora adeguata soddisfazione.

Prende quindi la parola il senatore PERDUCA (*PD*) per fare alcune osservazioni.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite e i senatori presenti al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### **di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 19 luglio 2011

#### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Margherita BONIVER

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Margherita BONIVER, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione**

##### **Deliberazione di una proroga del termine**

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa in merito alla proroga al 31 dicembre 2011 del termine dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Nessuno chiedendo d'intervenire, il Comitato delibera la proroga del termine al 31 dicembre 2011.

**Audizione del Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci**

(Svolgimento e conclusione)

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Ferdinando NELLI FEROCI, *Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti il presidente Margherita BONIVER, il senatore Massimo LIVI BACCI (*PD*), il deputato Teresio DELFINO (*UDC*), il senatore Pierfrancesco GAMBA (*PdL*) e il deputato Ivano STRIZZOLO (*PD*).

Ferdinando NELLI FEROCI, *Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore Nelli Feroci e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 19 luglio 2011

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Alessandra MUSSOLINI

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Sui minori stranieri non accompagnati**

##### **Audizione di rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Laila SIMONCELLI, *consulente legale della Comunità Papa Giovanni XXIII*, Daniele SEVERI, *referente del Servizio Minorile Internazionale della Comunità Papa Giovanni XXIII*, e Giovambattista FORTUGNO, *referente del Servizio Immigrazione della Comunità Papa Giovanni XXIII*, svolgono un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, i deputati Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC), Alessandro PAGANO (PDL), Amalia SCHIRRU (PD), Donella MATTESINI (PD) e Anita DI GIUSEPPE (IDV), nonché la senatrice Rita GHEDINI (PD).

Laila SIMONCELLI, *consulente legale della Comunità Papa Giovanni XXIII*, Daniele SEVERI, *referente del Servizio Minori Internazionale della Comunità Papa Giovanni XXIII* e Giovambattista FORTUGNO, *referente del Servizio Immigrazione della Comunità Papa Giovanni XXIII*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione**

#### **Audizione di Paolo Bafile, ex presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti e del Comitato TV e Minori**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Paolo BAFILE, *ex presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti e del Comitato TV e Minori*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, nonché i deputati Alessandro PAGANO (*PDL*) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC*).

Paolo BAFILE, *ex presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti e del Comitato TV e Minori*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,**  
**con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Martedì 19 luglio 2011

**Plenaria**  
**40ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COSTA**

*Intervengono il dott. Aurelio Sidoti, dirigente dell'Ufficio I dell'Ispettorato Generale della spesa sociale del Ministero dell'economia e delle finanze, il dott. Giampiero Riccardi, dirigente dell'Ispettorato Generale del bilancio, la dott.ssa Franca Franchi, dirigente dell'Ufficio III della Direzione Centrale dei servizi del Tesoro del medesimo ministero; il generale Tullio Del Sette, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa, accompagnato dalla dott.ssa Giovanna Romeo, dirigente del medesimo ufficio e il dott. Teodoro Raffaele Bilanzone, Direttore Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL), del medesimo dicastero, accompagnato dal colonnello Luigi Tommasi, dirigente.*

*La seduta inizia alle ore 14,35*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE dà lettura di una nota, pervenuta in data odierna, del Generale Del Sette, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della di-

fesa, nella quale si forniscono i dati relativi alle transazioni intervenute tra l'Amministrazione della difesa e alcuni dipendenti o eredi, aventi ad oggetto il ristoro del danno arrecato dall'esposizione ad agenti patogeni di vario tipo, tra i quali non si annovera l'uranio impoverito. Su tale argomento erano state avanzate richieste di informazioni dai senatori Caforio e Gallo, nella seduta del 14 giugno. Ricorda che sulla problematica delle transazioni e sull'indirizzo adottato dalla giurisprudenza in materia di risarcimento dei danni alla salute derivanti dall'esposizione ad agenti patogeni, sono in corso approfondimenti da parte dei consulenti della Commissione esperti su tale materia, al fine di individuare gli orientamenti prevalenti nelle pronunce giudiziarie di questi ultimi anni.

Comunica quindi alla Commissione che, d'intesa con la senatrice Granaiola e con il senatore Amato, la data prevista per il sopralluogo presso il sito CISAM di S. Piero in Grado è stata spostata dal 25 al 28 luglio. Invita quindi i senatori interessati a partecipare alla missione a comunicarlo nel più breve tempo possibile all'ufficio di segreteria.

**Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa, del Direttore Generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL) del medesimo Dicastero; del Comitato di verifica per le cause di servizio e di dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato**

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per avere accolto l'invito della Commissione a proseguire la riflessione avviata in precedenti sedute – e in particolare nell'audizione del 14 giugno –, sulla questione dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure per l'attribuzione dei benefici previsti dalla legislazione vigente in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa che abbia contratto patologie invalidanti dopo aver preso parte a missioni di diversa natura, ovvero in favore dei familiari in caso di decesso.

Ricorda, a tale proposito, che la Commissione ha accolto con soddisfazione, per questo aspetto, la modifica agli articoli 603 e 1907 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il testo unico delle norme dell'ordinamento militare, introdotta con l'articolo 5, comma 3-bis del decreto legge n. 228 del 210, che, in sostanza, ha sostituito il nesso diretto di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere delle patologie, pressoché impossibile da dimostrare, con il criterio probabilistico legato alle particolari condizioni ambientali ed operative, come presupposto per il riconoscimento della causa di servizio. In particolare, la Commissione ha ritenuto che fosse possibile fare discendere dalla nuova disciplina legislativa anche una modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009, ora rifiuto nel Capo II del Titolo I del Libro VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Sulle ipotesi di una nuova disciplina regolamentare, il generale Del Sette ha ampiamente riferito nelle sedute del 19 aprile e del 1° giugno. Successivamente, nella seduta del 14 giugno, la Commissione ha

preso atto dei rilievi formulati su tali ipotesi dalla Ragioneria generale dello Stato, rilievi riconducibili, in sostanza, al fatto che, sostituendo il riferimento al principio di causalità con un criterio probabilistico, il legislatore ha esteso il numero dei potenziali beneficiari, ma non ha innovato le disposizioni finanziarie, mantenendo quindi inalterati gli stanziamenti originari e la configurazione della copertura finanziaria della disposizione in termini di limite massimo di spesa. Essendo rimasto pertanto immodificato lo stanziamento previsto dalla legge per il triennio 2008-2010, in ragione di dieci milioni di euro annui, la Ragioneria ritiene impossibile fare a meno del piano di riparto, che consente il pagamento dell'elargizione a favore dei beneficiari nel limite massimo di spesa tassativamente previsto dalla legge.

Preso atto di tali obiezioni, prosegue il Presidente, la Commissione ha quindi avuto assicurazioni dal Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio che l'esame delle circa quattrocento pratiche in discussione – sono poi risultate in numero maggiore, circa seicento, secondo quanto riferito dal vice presidente Avoli nella seduta del 13 luglio – sarebbe stato concluso entro la metà del mese di luglio. L'espressione del parere del Comitato di verifica è il presupposto per la formulazione del piano di riparto, poiché in assenza della pronuncia del Comitato, l'Amministrazione della difesa non può assumere alcuna decisione e il piano può essere formulato soltanto una volta che sia stata definita ciascuna posizione di ciascun richiedente.

Un altro punto essenziale riguarda il recupero, alla luce della nuova disciplina, delle richieste sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario circa la sussistenza della causa di servizio. Per questo aspetto, il dottor Bilanzone già nella precedente seduta ha assicurato che la Direzione Generale della previdenza militare avrebbe provveduto a richiedere d'ufficio, a seguito delle modifiche normative intervenute, il riesame delle domande sulle quali il Comitato di verifica per le cause di servizio si è già pronunciato negativamente.

Restano dunque alcune incertezze sui tempi entro i quali sarà possibile procedere ai pagamenti degli indennizzi, che sono condizionati dalla formulazione del piano di riparto sulla base di una previsione di spesa che, a sua volta, non può essere formulata con precisione se non all'esito dell'esame di tutte le domande presentate.

L'audizione odierna ha pertanto il fine di tracciare un primo bilancio sull'attività che il Comitato di verifica per le cause di servizio e la Direzione Generale della previdenza militare si sono proposti di svolgere, ciascuno per l'ambito di propria competenza, al fine di accelerare il procedimento di liquidazione delle pratiche e procedere al più presto possibile ad una prima ipotesi di quantificazione della spesa. Nel ricordare che le somme disponibili vanno impegnate entro l'esercizio finanziario in corso, il Presidente osserva che il piano di riparto dovrebbe essere formulato sulla base delle pratiche già esitate in via definitiva, prevedendo un accantonamento per tutte le richieste il cui esito, per varie ragioni, è rimasto indefinito.

La dottoressa FRANCHI, in qualità di componente del Comitato di verifica per le cause di servizio, conferma i dati forniti nella precedente seduta dal vicepresidente del Comitato Avoli; su un totale di circa seicento domande, un terzo ha avuto parere favorevole, un terzo è stato rigettato e un altro terzo è stato nuovamente trasmesso all'Amministrazione della difesa per un'integrazione dell'istruttoria.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di concludere al più presto l'intera procedura concessiva, il cui eccessivo protrarsi produce un danno inaccettabile a persone che hanno sacrificato la salute nello svolgimento della propria attività di servizio, nonché alle famiglie di coloro che sono deceduti per le medesime ragioni. A suo avviso è necessario che alle amministrazioni interpellate ai fini dell'integrazione dell'istruttoria venga assegnato un termine per rispondere, decorso inutilmente il quale, la procedura deve intendersi conclusa. Occorre infatti, adottare tutte le misure idonee a scongiurare il rischio che le risorse faticosamente conservate per l'esercizio finanziario in corso vadano poi in economia a causa di ritardi dai quali potrebbe insorgere, a carico dell'amministrazione inerte, anche un profilo di responsabilità erariale.

Dopo che la dottoressa FRANCHI ha chiarito che il Comitato di verifica per le cause di servizio richiede il supplemento di istruttoria all'Amministrazione della difesa, il dottor BILANZONE precisa che le seicento pratiche alle quali ha fatto riferimento la dottoressa Franchi non riguardano solo la posizione di coloro che sono stati esposti all'uranio impoverito o alle nanoparticelle di metalli tossici, ma anche altre fattispecie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006. Per quello che riguarda poi l'ipotesi di fissare un termine per la comunicazione al Comitato dei risultati del supplemento di istruttoria, fa presente che le richieste riguardano in molti casi accertamenti estremamente difficili che richiedono spesso molto tempo, soprattutto in relazione ad eventi verificatisi fino a cinquanta anni or sono.

Rispondendo quindi ad una serie di quesiti postigli dal PRESIDENTE, il dottor Bilanzone fa presente che le maggiori difficoltà per gli accertamenti si riferiscono ad un numero limitato di pratiche, ma ribadisce che la proposta di fissare un termine rischia di tradursi in un danno per gli interessati. Ritiene inoltre difficilmente attuabile la proposta del Presidente, di procedere alla redazione del piano di riparto in modo tale da prevedere un accantonamento per le domande non definite. Raccomanda invece, proprio in relazione alle criticità che si potrebbero registrare a seguito delle richieste di integrazione dell'istruttoria, di prevedere che la somma disponibile per le finalità in discussione venga trasportata all'esercizio finanziario 2012. Al momento non è infatti possibile formulare una previsione, anche parziale, di spesa e il protrarsi del supplemento di istruttoria anche per una piccola parte delle pratiche in esame, comporterebbe una certa difficoltà a ipotizzare uno schema realistico di piano di riparto.

La dottoressa FRANCHI ricorda quindi che sia l'amministrazione, sia l'interessato possono chiedere il riesame delle istanze già rigettate dal Comitato, in relazione alle recenti modifiche normative riguardanti i presupposti di fatto per la dichiarazione della sussistenza della causa di servizio.

Il colonnello TOMMASI fa presente che ad oggi sono pervenuti dal Comitato di verifica per le cause di servizio cinquantadue pareri favorevoli, undici contrari e quattordici richieste di supplemento di istruttoria. Nei casi di parere contrario, l'amministrazione decidente ha l'obbligo di preavvertire l'interessato dell'imminente adozione di un provvedimento negativo, e gli assegna un termine di dieci giorni per fare pervenire le proprie controdeduzioni. Vi sono poi pratiche esitate negativamente che devono essere restituite al Comitato perché le riesamini alla luce dei nuovi principi stabiliti dal legislatore e vi sono poi le pratiche per le quali è stato richiesto un supplemento di istruttoria. Si tratta di operazioni complesse, che non possono essere racchiuse entro un recinto temporale che, tra l'altro, non tiene conto del fatto che la Direzione Generale della previdenza militare interpella altri settori dell'Amministrazione della difesa, che non sempre sono nelle condizioni di fornire le informazioni richieste. Ciò non esclude che entro un termine di circa sessanta giorni sia possibile pervenire a dei significativi passi in avanti nello svolgimento delle procedure in discussione.

La senatrice FONTANA (PD) ritiene che il termine da ultimo indicato dal colonnello Tommasi contraddica la sua precedente affermazione circa l'impossibilità di racchiudere entro un recinto temporale procedure molto complesse. Anche nell'audizione del 14 giugno, peraltro, gli esponenti del Comitato di verifica per le cause di servizio, indicarono date diverse – la metà o la fine di luglio – per la prevedibile conclusione dell'esame di tutte le pratiche.

La senatrice Fontana esprime quindi un più generale disagio per la difficoltà di ricevere dalle amministrazioni assicurazioni precise circa i tempi entro i quali ritengono di poter esaurire le incombenze di loro spettanza. Questa incertezza si riflette anche in una scarsa chiarezza sulle responsabilità di ciascun ufficio, responsabilità che devono essere invece individuate in modo inequivoco se si vuole pervenire al risultato da tutti auspicato, di procedere quanto prima all'erogazione degli indennizzi.

Il dottor BILANZONE, nel ribadire l'impegno già da lui assunto, di formulare una previsione di spesa non appena il Comitato per la verifica delle cause di servizio avrà trasmesso tutte le pratiche, corredate del prescritto parere, osserva che sulla base dei dati forniti dalla dottoressa Franchi si può ipotizzare che alla fine circa il 50 per cento delle richieste avrà un esito positivo. Qualora tutte le domande avessero esito positivo, le somme disponibili sarebbero insufficienti a coprire la spesa, mentre nel caso di accoglimento di circa la metà delle richieste, comprendendovi anche circa la metà delle pratiche da sottoporre a riesame alla luce delle re-

centi modifiche normative, si resterebbe ampiamente al di sotto del tetto di spesa indicato dalla legge.

Per quanto riguarda le richieste di supplemento di istruttoria pervenute dal Comitato di verifica per le cause di servizio, il dottor Bilanzone ribadisce che per molti casi è possibile fornire rapidamente le risposte, ma rileva che in altri casi si rivelano quasi insormontabili le difficoltà a reperire anche i soggetti idonei a comprovare gli elementi di fatto che costituiscono il presupposto per il riconoscimento della causa di servizio. Occorre poi considerare che ulteriori difficoltà derivano dal fatto che, mentre è stata innovata la normativa in relazione all'adozione di un criterio probabilistico, manca, ad oggi, un regolamento di attuazione che recepisca tale modifica. La pubblicazione di un nuovo regolamento potrebbe rimettere nei termini alcune posizioni, cui era stata data risposta negativa per intempestività della domanda, ed è difficile che il relativo procedimento possa concludersi nel 2011. Anche per questo motivo, la possibilità di trascinare al prossimo esercizio finanziario almeno una parte delle risorse disponibili può rivelarsi essenziale.

Il generale DEL SETTE informa che, in relazione ai rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato nei termini che sono stati esposti alla Commissione nella seduta del 14 giugno, l'Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha riformulato lo schema di regolamento già predisposto eliminando le parti relative alla soppressione del piano di riparto. Pertanto resta sostanzialmente immodificato l'impianto originario, per il quale il piano di riparto viene effettuato sulla base della definizione dell'insieme delle pratiche. Pur auspicando un iter rapido di approvazione del nuovo regolamento, il generale Del Sette ritiene che sia molto improbabile pervenire ad una definizione della materia entro il corrente anno. Peraltro, a suo avviso è possibile dare corso alle pratiche di richiesta di indennizzo anche in assenza delle nuove disposizioni regolamentari, atteso che le recenti modifiche legislative sono circoscritte all'individuazione dei presupposti sui quali si basa l'individuazione delle cause di servizio, ma non incidono su altre parti del regolamento vigente.

Sulla base dei dati emersi nell'odierna audizione, a suo avviso, si prospetta il rischio che non si giunga a definire tutte le richieste di indennizzo entro la fine dell'anno in corso, nonostante l'impegno profuso dalla Direzione Generale della previdenza militare. Per tale motivo, auspica che possa essere accolto un emendamento al decreto-legge n. 107 del 2011, di proroga delle missioni internazionali, attualmente all'esame del Senato, che si propone per l'appunto di rendere disponibile per il prossimo esercizio finanziario lo stanziamento destinato alle vittime dell'uranio impoverito; occorre d'altra parte considerare che la vigente legislazione contabile tende a precludere misure di questo tipo. In conclusione, il generale Del Sette rappresenta alla Commissione la piena disponibilità dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa a recepire le esigenze e le proposte che emergeranno nel corso dell'inchiesta parlamentare.

Il PRESIDENTE assicura che la Commissione e i suoi singoli componenti sosterranno tutte le iniziative legislative idonee a consentire la conservazione delle risorse attualmente disponibili, pur nella consapevolezza che anche le cause più giuste e le misure più condivisibili sono condizionate obiettivamente dalle attuali difficoltà dei conti pubblici. Peraltro, le indicazioni sulla spesa prevedibile contenute nell'intervento del dottor Bilanzone indicano un percorso possibile per avviare a conclusione una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo. A tale proposito, ritiene che la Commissione debba valutare ogni azione utile a conseguire questo obiettivo e raccomanda ancora una volta di prendere in considerazione l'ipotesi di formulare il piano di riparto prevedendo un accantonamento per le pratiche controverse.

La senatrice GRANAIOLA (PD) ritiene necessario comprendere come mai si è verificato, per un numero consistente di pratiche un difetto dell'istruttoria preliminare. Concorda inoltre con il Presidente circa la necessità di un impegno, che deve coinvolgere anche individualmente i componenti della Commissione, affinché sia scongiurato il rischio di perdere le risorse attualmente iscritte in bilancio.

Il senatore GALLO (PDL) ritiene che dalla odierna audizione sia emersa la volontà da parte di tutti i soggetti interpellati di pervenire nel più breve tempo possibile alla definizione del piano di riparto e alla successiva erogazione dei benefici previsti dalla legge. A tale proposito ritiene opportuno prevedere che la Commissione torni a riunirsi la prossima settimana per una ulteriore verifica della situazione che, tra l'altro, consenta anche di accertare la permanenza in bilancio delle risorse destinate alla vittime dell'uranio impoverito. Ringrazia quindi il generale Del Sette per la sollecita ed esauriente risposta fornita in merito alla questione, da lui sollevata in una precedente seduta, delle transazioni concluse tra il Ministero della difesa e i dipendenti che hanno contratto patologie gravemente invalidanti per causa di servizio. Ritiene che la Commissione debba approfondire questa problematica e valutare l'opportunità di individuare delle linee di indirizzo che possano contribuire ad orientare l'Amministrazione della difesa sull'intera materia delle transazioni, assicurando al tempo stesso parità di trattamento a tutti coloro che hanno subito un danno alla salute.

Con il senatore Caforio, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, egli ha inoltre acquisito alcune informazioni riguardanti la vicenda del capitano di fregata Stefano Cappellaro, deceduto per una patologia tumorale, dopo avere svolto servizio nei poligoni di tiro e in missione all'estero. La richiesta di indennizzo presentata dalla famiglia è stata respinta per mancanza dei presupposti previsti dalla legge per accertare la sussistenza delle cause di servizio, ma poiché la pronuncia dell'amministrazione decidente appare quanto meno discutibile, il senatore Gallo, pur sapendo che sussistono delle difficoltà di carattere amministrativo, auspica che l'istanza possa essere recuperata nell'ambito del riesame delle

pratiche già respinte, previsto in relazione alle modifiche normative recentemente introdotte, alle quali è stato fatto frequente riferimento nella odierna seduta.

Il PRESIDENTE precisa che a quanto gli risulta il Comitato di verifica per le cause di servizio, potrebbe far pervenire le istanze corredate del prescritto parere alla Direzione Generale della previdenza militare entro i primi giorni della prossima settimana. Auspica pertanto che alle richieste di supplemento di istruttoria venga data una risposta quanto più possibile celere e ribadisce l'impegno della Commissione a offrire tutti i contributi necessari al perseguimento di questo obiettivo, nell'ambito delle proprie competenze.

La senatrice FONTANA (PD) ritiene che il fattore di vischiosità procedurale più evidente risieda nelle circa duecento pratiche per le quali il Comitato di verifica per le cause di servizio si accinge a richiedere un supplemento di istruttoria, tanto più che la normativa vigente non prevede che possa essere posto un termine all'amministrazione interpellata. Tuttavia è possibile definire una scadenza di massima utile ad evitare che per le predette richieste si corra il rischio di perdere lo stanziamento assegnato dalla legge finanziaria del 2008.

Il dottor BILANZONE precisa che per alcuni casi la documentazione inviata rappresenta quanto era possibile reperire dagli uffici interpellati. In molti casi, inoltre, vi è una attiva collaborazione degli interessati e tuttavia ciò non assicura che le informazioni richieste possano essere recuperate. Per questi motivi, un trascinarsi di risorse nel prossimo esercizio finanziario offre una salvaguardia essenziale, considerato che, se le previsioni da lui in precedenza illustrate si rileveranno realistiche, sarà possibile erogare i benefici restando nel limite di spesa tassativamente indicato dalla legge finanziaria 2008.

Dopo che la senatrice GRANAIOLA (PD) ha osservato che la raccolta di informazioni supplementari deve avvenire nella piena salvaguardia dei diritti dell'interessato, il PRESIDENTE, nel sollecitare il pieno impegno delle amministrazioni competenti, propone che in una seduta da fissare per la prossima settimana, sia il Comitato di verifica per le cause di servizio sia la Direzione Generale della previdenza militare rendano noti con la maggiore precisione possibile i dati relativi alle richieste esitate positivamente, alle richieste rigettate e a quelle per le quali si rende necessario un supplemento di istruttoria.

Il colonnello TOMMASI precisa che la Direzione Generale della previdenza militare d'intesa con il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha predisposto un questionario per la raccolta di tutti i dati utili, ma spesso è arduo fornire risposte soddisfacenti alle richieste di istruttoria supplementare avanzate dal Comitato stesso, per l'obiettiva difficoltà di

ricostruire le circostanze che consentono di accertare la sussistenza delle cause di servizio.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del PRESIDENTE, il generale Del Sette precisa quindi che in materia di ricorsi è competente per l'Amministrazione della difesa la Direzione Generale della sanità militare, le cui attribuzioni verranno a breve riassorbite dall'Ufficio generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore, che dovrebbe assumere dei compiti anche per quel che riguarda risarcimenti e transazioni. Attualmente, il decreto che introduce tale modifica organizzativa è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Interpellato dal PRESIDENTE, il dottor SIDOTI fa presente che rispetto ai temi dell'audizione odierna, la Ragioneria generale dello Stato non ha osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il dottor RICCARDI fa quindi presente che gli aspetti tecnici della questione oggetto dell'odierna audizione sono stati esaurientemente trattati, per quanto riguarda la competenza della Ragioneria generale dello Stato, nell'intervento del dottor Massicci nel corso dell'audizione del 14 giugno. Ricorda quindi che, alla luce della legislazione vigente la conservazione dei fondi in bilancio da un esercizio finanziario all'altro non è possibile, ma è sempre facoltà del legislatore introdurre deroghe a tale divieto. Ritiene invece che l'ipotesi di un accantonamento per le pratiche più controverse debba essere considerata dall'Amministrazione della difesa, ma segnala comunque l'opportunità di adottare misure idonee a scongiurare il rischio che le somme attualmente disponibili vadano in economia.

Il PRESIDENTE, ribadita la necessità di quantificare un accantonamento per le pratiche controverse nell'ambito del piano di riparto, avverte che la Commissione tornerà ad ascoltare i rappresentanti delle amministrazioni dell'economia e della difesa in una audizione che avrà luogo martedì 26 luglio alle ore 20, nella quale si verificherà la situazione delle richieste di indennizzo e si valuteranno eventuali ipotesi di riparto della spesa. Propone che il responsabile dell'Ufficio generale della sanità militare venga invitato a prendere parte a tale audizione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,55*

## **ERRATA CORRIGE**

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 468 di martedì 28 giugno 2011, seduta n. 264 della Commissione Igiene e sanità, alla pagina 97, decima riga, sostituire le parole: «*Vice Past President*» con le altre: «*in rappresentanza*».



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 19 luglio 2011

**INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa . . . . .	<i>Pag.</i> 117
--	-----------------

---

## **DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA**

Martedì 19 luglio 2011

*Presidenza del Presidente*  
Luigi VITALI

**Incontro con i candidati alla carica di componente italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)**

L'incontro si è svolto dalle ore 14,10 alle ore 14,50.





